



Comune di Borghetto Lodigiano

Provincia di Lodi

C.C.	24	del 29/04/2021	COPIA
------	----	----------------	-------

OGGETTO: Modifica ed integrazione al vigente Regolamento di Polizia Urbana.

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria - Seduta pubblica prima Convocazione.

L'anno **2021** addì **29** del mese di **Aprile** alle ore **18:50**, nella la Sala Consiliare del Palazzo Comunale della Sede Municipale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Gargioni Giovanna il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

Nome	Funzione	Presenza	Assenza
GARGIONI GIOVANNA	Sindaco	SI	
FORTI PAOLO	Consigliere	SI	
CHIESA PAOLO	Consigliere		SI
GRANATA CARMINE	Consigliere	SI	
GUGLIERI ROBERTO	Consigliere	SI	
MERLINI MARZIO	Consigliere	SI	
VERANI MARCO	Consigliere	SI	
PEZZULLO CARLO	Consigliere	SI	
CACCIALANZA VIRGINIO	Consigliere	SI	
ROSSI FRANCO	Consigliere	SI	
SBARUFATI PIERLUIGI	Consigliere		SI
LONGO IRENE	Consigliere	SI	
GRANATA GIOVANNA EVA	Consigliere	SI	

Totale 11 2

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Muttarini Gian Luca

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: Modifica ed integrazione al vigente Regolamento di Polizia Urbana.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco

Richiamata la propria precedente deliberazione n.31 in data 21.6.2015, modificata ed integrata con atto consiliare n.12 del 18/03/2016 e con atto consiliare n.47 del 30/11/2017, esecutivi, di approvazione del vigente Regolamento di Polizia Urbana;

Preso atto che il Regolamento sopra richiamato, all'art.10 "Gestione dei rifiuti", commi 10 e 11 stabilisce:

10. Qualora, all'entrata in vigore del presente Regolamento, l'Ufficio Tecnico Comunale abbia già provveduto all'emanazione dei provvedimenti di cui al presente articolo gli stessi, se non in contrasto con i principi sopra enunciati, resteranno in vigore fino all'adozione di una nuova Ordinanza.

11. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo nonché ai provvedimenti adottati ai sensi del precedente comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 nonché alla sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a cura e a spese del trasgressore e dell'obbligato in solido.

Tenuto conto che l'Amministrazione Comunale intende contrastare e sanzionare, nel modo più efficace possibile, le violazioni alle disposizioni previste dal Regolamento di che trattasi, nella parte riguardante la gestione dei rifiuti, il tutto al fine di salvaguardare massimamente l'ambiente ed indurre a comportamenti più rispettosi e "virtuosi"

Ritenuto pertanto opportuno, al fine di contrastare e disincentivare comportamenti illeciti, determinare le sanzioni per le violazioni inerenti la gestione dei rifiuti, graduare le sanzioni amministrative pecuniarie in ragione della gravità delle violazioni stesse, tenendo in doverosa considerazione il principio di proporzionalità tra illecito e sanzione,

Ritenuto dunque di integrare e modificare l'art. 10, commi 10 e 11 del citato Regolamento di Polizia Urbana come segue:

Art. 10 Gestione dei rifiuti – commi 10 e 11 (vecchio testo)	Art. 10 Gestione dei rifiuti – comma 10 (nuovo testo)
<p><i>10. Qualora, all'entrata in vigore del presente Regolamento, l'Ufficio Tecnico Comunale abbia già provveduto all'emanazione dei provvedimenti di cui al presente articolo gli stessi, se non in contrasto con i principi sopra enunciati, resteranno in vigore fino all'adozione di una nuova Ordinanza.</i></p> <p><i>11. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo nonché ai provvedimenti adottati ai sensi del precedente comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 nonché alla sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a cura e a spese del trasgressore e dell'obbligato in solido.</i></p>	<p>10. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo nonché ai provvedimenti adottati ai sensi del precedente comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, nonché alla sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a cura e a spese del trasgressore e dell'obbligato in solido.</p> <p>Per le violazioni in questione, alle disposizioni di cui al presente articolo con le specifiche sanzioni di cui alla tabella (allegato A), in conformità a quanto previsto dagli artt. 16, 17 e 18 della Legge 689/81.</p>

Dichiarata aperta la discussione intervengono, così come risulta dalla registrazione fonografica per il cui testo integrale si fa rinvio al verbale dell'adunanza:

- Il Sindaco
- Il Consigliere Sig.ra Granata Giovanna Eva (Vivi Borghetto)

Dato atto del parere favorevole espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

Tutto ciò premesso

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese dai n. 11 Consiglieri Comunali presenti e votanti

DELIBERA

- 1) Di integrare e modificare come segue l'art. 10, commi 10 e 11, del citato Regolamento di Polizia Urbana nel senso indicato in premessa e per le motivazioni ivi adottate:

Art. 10 Gestione dei rifiuti – commi 10 e 11 (vecchio testo)	Art. 10 Gestione dei rifiuti – comma 10 (nuovo testo)
<p><i>10. Qualora, all'entrata in vigore del presente Regolamento, l'Ufficio Tecnico Comunale abbia già provveduto all'emanazione dei provvedimenti di cui al presente articolo gli stessi, se non in contrasto con i principi sopra enunciati, resteranno in vigore fino all'adozione di una nuova Ordinanza.</i></p> <p><i>11. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo nonché ai provvedimenti adottati ai sensi del precedente comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 nonché alla sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a cura e a spese del trasgressore e dell'obbligato in solido.</i></p>	<p>10. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo nonché ai provvedimenti adottati ai sensi del precedente comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, nonché alla sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a cura e a spese del trasgressore e dell'obbligato in solido.</p> <p>Per le violazioni in questione, alle disposizioni di cui al presente articolo con le specifiche sanzioni di cui alla tabella (allegato A), in conformità a quanto previsto dagli artt. 16, 17 e 18 della Legge 689/81.</p>

- 2) Di riapprovare il testo completo del Regolamento segnato in oggetto, così come da allegato alla presente deliberazione;
- 3) Di comunicare la presente ai competenti responsabili di Servizio per i connessi adempimenti ed in particolare per le dovute attività di informazione e pubblicizzazione del presente;

SUCCESSIVAMENTE

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese dai n. 11 Consiglieri Comunali presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.



Comune di Borghetto Lodigiano
Provincia di Lodi

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 24/06/2015
modificato e integrato con deliberazioni del Consiglio Comunale:

n. 12 del 18/03/2016,

n. 47 del 30/11/2017

n. 24 del 29/04/2021

INDICE:

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Oggetto e applicazione
- Art. 3 – Definizioni
- Art. 4 - Disposizioni concernenti la fiscalità locale
- Art. 5 - Istituzione e regolamentazione dell'Ufficio Oggetti Smarriti

TITOLO II° - TUTELA, FRUIZIONE E SICUREZZA DELLA CONVIVENZA URBANA E SALVAGUARDIA DEL DECORO URBANO

SEZIONE I: Disposizioni comuni al titolo II°

- Art. 6 – Prerogative dell'Amministrazione Comunale e direttive sulla circolazione stradale
- Art. 7 – Comportamenti vietati e sanzionati in via generale

SEZIONE II: Della pulizia e dell'igiene

- Art. 8 – Pulizia ed igiene: obblighi
- Art. 9 – Pulizia ed igiene: divieti
- Art. 10 – Gestione dei rifiuti
- Art. 11 – Prevenzione della diffusione di zanzare tigre, mosche e insetti dannosi per la salute

SEZIONE III: Del decoro e dell'assetto degli edifici e dei parchi pubblici

- Art. 12 – Decoro e sicurezza dei fabbricati: obblighi e divieti
- Art. 13 – Particolari attività autorizzabili nei parchi pubblici
- Art. 14 – Disposizioni relative ai parchi e al verde pubblico: divieti e orari

SEZIONE IV: Del suolo e dello spazio pubblico

- Art. 15 – Disciplina dell'occupazione
- Art. 16 – Tipologia dell'occupazione
- Art. 17 – Modalità di autorizzazione
- Art. 18 - Occupazione di suolo pubblico da parte degli Operatori dello Spettacolo Viaggiante

SEZIONE V: Del trattamento del mantenimento e della cura degli animali nello 'ambito urbano

- Art. 19 – Gli animali e la tutela dell'igiene sul territorio comunale
- Art. 20 - Prevenzione e disciplina del fenomeno del randagismo. Prerogative dell'Amministrazione comunale
- Art. 21 - Del trattamento degli animali: disposizioni generali
- Art. 22 - Del trattamento degli animali d'affezione: obblighi e divieti
- Art. 23 – Rapporto degli animali domestici con gli spazi pubblici

SEZIONE VI: Della tutela della quiete e del riposo

Art. 24 – Disposizioni generali

Art. 25 – Disciplina delle emissioni sonore derivanti dagli spettacoli o trattenimenti

Art. 26 – Disciplina delle emissioni sonore nelle abitazioni private

Art. 27 – Dispositivi acustici antifurto

Art. 28 – Trasporto rumoroso di prodotti

Art. 29 - Particolari prescrizioni nelle vicinanze di Case di Riposo e Strutture di Cura

TITOLO III° - DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DELLA SICUREZZA, DELL'ORDINE PUBBLICO E DEL DECORO SUL TERRITORIO COMUNALE

Art. 30 - Tutela dell'ordine pubblico e il riconoscimento delle persone nei luoghi pubblici

Art. 31 - Accattonaggio e esercizio di lavori sul suolo pubblico

Art. 32 - Divieto di esercitare l'attività di meretricio

Art. 33 - Dichiarazione di ospitalità di stranieri

Art. 34 - Mestieri girovaghi

Art. 35 - Cortei, processioni e manifestazioni in genere

Art. 36 - Spettacoli e Intrattenimenti pubblici con carattere di temporaneità

Art. 37 – Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in ore notturne

Art. 38 - Disposizioni concernenti gli orari delle attività commerciali, pubblici esercizi, attività soggette a controllo di polizia amministrativa e attività produttive in genere in sede fissa

TITOLO IV° - DELLE SANZIONI E DELLE DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 39 - Disciplina del sistema sanzionatorio

Art. 40 - Controlli amministrativi e sanzioni accessorie

Art. 41 - Reiterazione delle violazioni

Art. 42 - Proventi delle Sanzioni: destinazione

TITOLO V° - NORME FINALI

Art. 43 - Abrogazioni

Art. 44 – Comunicazioni preventive

Art. 45 – Comunicazioni successive

Art. 46 – Responsabilità solidale

TITOLO I°
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello statuto comunale, comportamenti ed attività dei cittadini, la più ampia fruizione dei beni comuni e garantisce livelli accettabili di influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza, il decoro urbano, qualità di vita nonché più specifica protezione del patrimonio comunale e dell'ambiente.
2. Ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 267/2000, compete al Comune, nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 5 e 128 della Costituzione, emanare Regolamenti Locali per la cura del territorio e lo sviluppo della comunità locale, onde preservare le peculiarità specifiche della collettività residente.
3. Le finalità di tutela raccolte nel presente Regolamento potranno essere integrate dalla normativa regionale, in ragione della sua competenza esclusiva in materia di Polizia Amministrativa Locale, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
4. Fatta salva la competenza di tutti gli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria, in via prioritaria spetta alla Polizia Locale la tutela del rispetto dei precetti contenuti nel presente Regolamento.
5. La Polizia Locale svolge altresì, in collaborazione con l'Ufficio Tributi, compiti di Polizia Tributaria relativamente all'accertamento di violazioni che comportano l'evasione del pagamento di tributi, canoni e/o ogni altra entrata di competenza comunale. Il presente Regolamento integra altre disposizioni comunali che disciplinano aspetti relativi alla fiscalità locale.
6. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale e gli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere in tutti i luoghi diversi dalla privata dimora, negli atri, nelle scale, negli stabili, negli esercizi di vendita, nei pubblici esercizi, nei locali di pubblico spettacolo, nei laboratori, nelle officine negli stabilimenti, negli allevamenti, nelle aziende e in tutti i locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale con l'obbligo di rapporto in caso di accertamento di reati o infrazioni in genere. Per quanto riguarda l'accesso nella privata dimora dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al Codice Penale e di Procedura Penale.
7. Chiunque, pur avendone l'obbligo, non consente senza indugio l'accesso a locali o aree soggette al controllo comunale del personale di controllo è soggetto, salvo che il fatto non costituisca reato o più grave violazione, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Articolo 2

Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1, detta norme autonome o integrative di disposizioni generali o speciali in materia di:

- tutela, fruizione e sicurezza della convivenza urbana nonché salvaguardia del decoro urbano;
- tutela della quiete e del riposo delle persone;
- tutela della fauna e della flora presente sul territorio comunale;
- gestione e controllo delle attività produttive;
- fiscalità locale;
- regolamentazione Ufficio Oggetti Smarriti.

2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente Regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite, per singole contingenti circostanze, dall'Autorità Comunale mediante Ordinanza.

3. In caso di necessità e di urgenza ovvero per prevenire situazioni di pericolo, di disturbo alla quiete pubblica, problematiche igienico sanitarie, di salvaguardia del decoro urbano, per la tutela della fauna e della flora di particolare rilevanza gli Agenti della Forza Pubblica possono impartire ordini orali utili alla prevenzione generale.

4. Salvo che il fatto non costituisca più grave violazione il mancato rispetto degli ordini orali impartiti a norma del comma precedente, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00. Il Pubblico Ufficiale può legittimamente applicare la sanzione solo dopo aver verbalmente avvisato l'interessato che il mancato rispetto della prescrizione orale comporta violazione punita a norma del presente comma.

5. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "Regolamento" senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

- a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata;
- b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- c) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- d) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento.

3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

4. Per fiscalità locale si intende la gestione delle entrate e degli accertamenti tributari di competenza comunale.

Articolo 4

Disposizioni concernenti la fiscalità locale

1. Per finalità di controllo relative alla fiscalità locale, ogni qualvolta venga inoltrata istanza all'Anagrafe Comunale di nuova iscrizione di residenza ovvero una modifica di residenza all'interno del territorio comunale, il richiedente dovrà comunicare, nel termine di 10 giorni dall'evento - sotto forma di dichiarazione autocertificata e per tramite di apposita modulistica - le informazioni sotto indicate:

- presenza di passi carrabili e dati relativi agli stessi;
- presenza di tende che occupano aree soprastanti il suolo pubblico;
- dati relativi al proprietario dell'immobile e delle relative pertinenze;
- in caso di immobile affittato e/o ceduto in uso a qualsiasi titolo dati relativi alla registrazione del contratto d'affitto e/o ogni altro atto soggetto a registrazione;
- dati relativi al pagamento della tassa raccolta e smaltimento rifiuti
- dati relativi all'agibilità dei locali;
- dati relativi ad eventuali impianti pubblicitari visibili da strade di pubblico transito;
- identificativi catastali.

2. Per le medesime finalità la dichiarazione di cui al comma precedente dovrà essere inoltrata altresì dal titolare o legale rappresentante in caso di apertura di nuova attività produttiva o trasferimento della stessa all'interno del territorio comunale.

3. Oltre ai casi di cui ai commi precedenti l'Ufficio Tributi o l'Ufficio Polizia Locale possono richiedere che la comunicazione venga prodotta anche da cittadini già residenti, da proprietari di immobili disabitati o occupati da persone non residenti ovvero da attività produttive già attive alla data di entrata in vigore della presente disposizione regolamentare.

4. La modulistica utile per le dichiarazioni di cui ai commi precedenti è predisposta dagli Uffici Comunali.

5. Chiunque, avendone l'obbligo, omette o ritarda la presentazione della dichiarazione di cui al presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00. A carico dei trasgressori verranno altresì avviate le procedure di controllo fiscale relative ai tributi locali.

Articolo 5

Istituzione e regolamentazione dell'Ufficio oggetti smarriti

1. Per finalità di cui agli articoli 927, 928 e 929 del Codice Civile è istituito presso l'Ufficio Polizia Locale l'Ufficio oggetti smarriti. Il responsabile della Struttura con proprio provvedimento, individua i locali di proprietà del Comune, dove verranno depositati e custoditi gli oggetti smarriti ingombranti.

2. Chiunque rinvenga sul territorio comunale cose mobili ha l'obbligo di consegnarli all'Ufficio Oggetti Smarriti il quale provvederà ad effettuare la pubblicazione del ritrovamento all'Albo Pretorio Comunale e sul sito web comunale

3. Oltre al periodo di pubblicazione obbligatoria l'estratto dell'avviso di ritrovamento verrà affisso, per un anno intero dalla data del ritrovamento, in una apposita bacheca ben visibile alla cittadinanza nonché sul sito web comunale .

4. Chiunque ritenga di avere titolo di possesso del bene ritrovato dovrà rivolgersi direttamente all'Ufficio Oggetti Smarriti per l'eventuale ritiro nel rispetto delle seguenti modalità:

- La richiesta di ritiro del bene mobile smarrito potrà essere anche verbale e dovrà essere effettuata entro un anno dalla data di pubblicazione dell'avviso di ritrovamento;
- Chiunque intenda ritirare un oggetto smarrito dovrà presentarsi munito di un valido documento d'identità;
- Il personale che riceve la richiesta potrà rivolgere delle domande al fine di verificare l'effettiva proprietà del bene reclamato. In caso i proprietari abbiano sporto regolare denuncia di smarrimento agli Organi di Polizia, anche Locale, dovranno mostrarla all'atto del ritiro del bene;
- Verrà rilasciato al richiedente una copia del verbale di avvenuta consegna del bene.

5. Dopo un anno dalla data di deposito del bene all'Ufficio Oggetti Smarriti, se non reclamato, si provvederà a:

- Consegnarlo a chi l'ha trovato poiché ne acquista la proprietà - ai sensi dell'articolo 929 del Codice Civile - chi ha ritrovato il bene; resta inteso che in questo caso, può decidere se acquisire il bene o rifiutarlo;
- Se ritrovato da Personale del Comune o se rifiutato dal nuovo proprietario acquisirlo nelle proprietà comunali ovvero, in alternativa, metterlo IN VENDITA all'asta qualora si tratti di bene con un discreto valore economico;
- Distruggerlo in caso di oggetto di scarso valore economico.

TITOLO II°

TUTELA, FRUIZIONE E SICUREZZA DELLA CONVIVENZA URBANA E SALVAGUARDIA DEL DECORO URBANO

Sezione I: Disposizioni comuni al titolo II°

Articolo 6

Prerogative dell'Amministrazione Comunale e direttive sulla circolazione stradale

1. Per ragioni di pubblica utilità connesse alla tutela, fruizione e sicurezza della convivenza in ambiente urbano e per la salvaguardia del decoro urbano il Comune potrà far collocare – a carattere temporaneo o permanente - impianti di pubblica illuminazione, tabelle varie, reti tecnologiche, impianti di videosorveglianza, contenitori, elementi di arredo urbano e segnaletica stradale in adiacenza o nei muri esterni di edifici pubblici o privati.
2. Fermo restando che la rimozione o il danneggiamento abusivo degli impianti installati, a norma del comma precedente, è soggetto alle sanzioni previste per l'articolo 7, il solo comportamento ostantivo da parte del proprietario dell'edificio - che non trasodi in resistenza alla forza pubblica - è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
3. Al fine di assicurare una circolazione stradale più sicura e un assetto urbano più ordinato l'Ufficio Polizia Locale, sulla base delle linee guida che verranno stabilite dalla Giunta Comunale, adotterà gli opportuni provvedimenti previsti dal vigente Codice della Strada volti a individuare aree idonee allo stazionamento dei veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate - prevedendo altresì specifici divieti per dette categorie di veicoli nelle zone del centro abitato per cui si ritiene che la loro sosta e il loro transito siano incompatibili con una corretta gestione della viabilità.
4. I provvedimenti di cui al comma precedente dovranno essere di norma adottati entro 60 giorni dall'approvazione delle linee guida da parte della Giunta Comunale.
5. Tutti i provvedimenti ordinari di disciplina della circolazione stradale sono adottati, nel rispetto dei precetti contenuti nel Codice della Strada, con provvedimento motivato del Funzionario Responsabile dell'Ufficio Polizia Locale. Rientrano in particolare nella competenza del Funzionario l'istituzione dei divieti di sosta, di aree di sosta regolamentata mediante disco orario, di posteggi riservati a particolari categorie di veicoli (es. parcheggi riservati ai portatori di handicap, riservati al carico e scarico della merce, ai bus di linea, a veicoli di soccorso o delle forze dell'Ordine, ecc), l'istituzione di sensi unici di marcia che non incidano in modo rilevante sulla circolazione, la regolamentazione delle precedenza alle intersezioni, la regolamentazione della circolazione in occasione di cantieri stradali, manifestazioni e altri eventi per cui necessita una modifica temporanea e programmabile della circolazione stradale.
6. In casi di necessità ed urgenza i provvedimenti di cui al comma precedente sono adottati con Ordinanza Sindacale. Il Sindaco resta altresì competente ad emanare provvedimenti di limitazione della circolazione stradale per motivi connessi alla salvaguardia della salute pubblica (es. circolazione a targhe alterne, blocco totale della circolazione, ecc.).
7. In caso gli interventi di modifica della circolazione siano di impatto rilevante la Giunta Comunale, con propria deliberazione, individuerà le linee guida a cui il Funzionario dovrà attenersi nell'emanare il provvedimento finale. La Giunta Comunale resta in ogni caso competente a deliberare la delimitazione del centro urbano, a individuare le zone a traffico limitato, eventuali aree con parcheggio a pagamento nonché a adottare tutti i provvedimenti programmatici previsti dal Codice della Strada in materia di circolazione stradale.
8. Le autorizzazioni per cantieri stradali che comportano la manomissione del suolo pubblico sono rilasciate dall'Ufficio Polizia Locale. Le richieste devono essere presentate almeno 10 giorni prima della data prevista per l'inizio di un cantiere. Il Funzionario - nell'atto di autorizzazione - inserisce tutte le prescrizioni che ritiene necessarie per l'esecuzione dei lavori in sicurezza nonché quelle relative al ripristino dello stato dei luoghi una volta terminati i lavori. Il rilascio dell'autorizzazione dovrà essere subordinato al versamento di una cauzione o di una garanzia fideiussoria.

9. La previsione di cui al precedente comma dovrà essere introdotta con provvedimento del Funzionario Responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale, con cui verranno previste le modalità di quantificazione, graduazione, versamento e rimborso della garanzia nonché eventuali casi di esenzione. La cauzione o fideiussione non potrà essere inferiore a € 100,00 e superiore a € 500,00 per mt di cantiere.
10. Il contrassegno previsto per agevolare la circolazione e la sosta delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta è rilasciato dal Funzionario Responsabile della Polizia Locale o, in sua assenza dal Segretario Comunale, secondo le modalità stabilite dall'articolo 381 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.
11. Il contrassegno è revocato in caso decadenza delle condizioni che ne hanno permesso il rilascio.
12. Per prevenire eventuali casi di improprio utilizzo il contrassegno dovrà essere restituito all'Ufficio Polizia Locale in caso di revoca o di decadenza della sua validità. La decadenza di validità si prospetta in caso di decesso del titolare o in caso di mancata richiesta di rinnovo. Nel caso di decesso da parte del titolare l'obbligo di riconsegna del contrassegno grava in capo agli eredi.
13. Il proprietario o gestore di un fondo agricolo nel quale si accerta siano stati effettuati inequivocabilmente lavori è tenuto, in solido con il conducente dei mezzi agricoli o altre attrezzature utilizzate, alla pulizia delle strade imbrattate a seguito dei lavori.
14. Per motivi di estetica e decoro lungo gli itinerari pedonali, ciclistici e più in generale in vista delle strade di pubblico transito gli accumuli di letame da utilizzare come fertilizzante dei fondi agricoli, oltre a quanto previsto dalla legislazione istitutiva dei (Piani di Utilizzazione agronomica) P.U.A., non potranno essere posizionati a meno di 25 mt. dal ciglio della carreggiata/pista ciclabile/itinerario.
15. In occasione di nevicate di forte intensità il Sindaco, con proprio provvedimento contingibile ed urgente e per motivi di pubblica sicurezza, può ordinare che - non appena cessata la precipitazione - i proprietari o conduttori di immobili confinanti con le pubbliche vie sgomberino dalle neve i marciapiedi o, in loro assenza, la parte della strada lungo tutto il fronte del loro stabile per una larghezza non inferiore a un metro.
16. L'Amministrazione Comunale può disporre che - in caso di nevicate per cui si renda necessario sgomberare le strade mediante l'utilizzo dei mezzi sgombraneve - sia fatto divieto di parcheggio degli autoveicoli ai margini delle vie e dei posteggi pubblici in modo da non creare intralcio ai lavori di sgombero anzidetti.
17. E' sempre vietato gettare sul suolo pubblico la neve accumulatasi sulla proprietà privata. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità è consentito il getto della neve dai tetti sulla pubblica via provvedendo poi, a proprie spese, al successivo sgombero.
18. E' sempre vietato gettare sulla parte della carreggiata destinata al transito dei veicoli ovvero nella parte destinata al transito dei pedoni la neve accumulatasi a lato della strada.
19. Chiunque viola i provvedimenti adottati dal Sindaco ai sensi del comma 15 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00. Per le violazioni di cui ai provvedimenti previsti dal comma 16 si rimanda a quanto previsto dal Codice della Strada.
20. Chiunque viola le disposizione di cui ai commi 12, 13, 14, 17 e 18 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00. E' ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di € 100,00.
21. L'esecuzione di cantieri stradali senza la prescritta autorizzazione di cui al comma 8 è sanzionata secondo quanto prescritto dal Codice della Strada.

Articolo 7

Comportamenti vietati e sanzionati in via generale

1. In via generale a salvaguardia della sicurezza e del decoro cittadino è vietato:

a. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo rilascio di apposita autorizzazione;

b. imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici e privati;

c. rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, transenne, fioriere, recinzioni e reti, dissuasori di sosta e di transito, segnali stradali temporanei e permanenti, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità. Chiunque abbia la necessità di spostare temporaneamente transenne o simili per accedere legittimamente ad aree delimitate dovrà farsi carico dello spostamento e della rimessa in pristino di quanto movimentato o rimosso.

d. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;

e. collocare, affiggere o appendere alcunché su edifici pubblici, chiese, monumenti, impianti di reti tecnologiche, pertinenze stradali o altri beni di rilevanza pubblica nonché edifici privati di importanza storico - artistica;

f. praticare giochi di qualsiasi genere sulle carreggiate aperte al pubblico transito; praticare giochi suscettibili di creare disturbo o di procurare pericolo di danno sui marciapiedi, nelle piazze, e sotto i portici salvo che le attività non siano state preventivamente autorizzate in ricorrenza di occasioni particolari;

g. praticare il lancio o collocare sui veicoli in sosta materiale pubblicitario a fini commerciali, consistenti in volantini o simili. La distribuzione della pubblicità può essere effettuata solo inserendo il materiale pubblicitario all'interno delle cassette postali. La collocazione di avvisi di carattere pubblicitario non può avvenire mediante appiccico del materiale con nastro adesivo o altra simile modalità sulle porte, all'esterno delle cassette delle lettere, sulle inferriate, sui cancelli o in tutte le parti degli edifici esposte alla visione della collettività;

h. spostare, manomettere, rompere i contenitori dei rifiuti;

i. sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;

l. attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli a altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire pericolo per l'incolumità delle persone e danni alle cose.

Il trasporto di oggetti acuminati o comunque pericolosi (es. ferri appuntiti, vetri, ecc..) deve effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle cose e alle persone;

m. in centro abitato accendere fuochi sia in area privata che in area pubblica. Il divieto è esteso anche a tutte le aree esterne al centro abitato salva eventuale deroga concessa con Ordinanza Sindacale nel rispetto delle prescrizioni contenute nel D.L.vo n.152/2006 e delle disposizioni regionali in materia. Potranno altresì essere consentiti - previa autorizzazione del Sindaco - falò e fuochi in occasione di feste, sagre di paese o comunque di eventi attinenti ai rituali calendariali della tradizione popolare culturale della Lombardia. L'autorizzazione deve comunque assicurare il rispetto delle norme vigenti e prevedere eventuali prescrizioni a garanzia della sicurezza dei cittadini e dell'ambiente.

n. gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti, oggetti e rifiuti o altro materiale sia esso solido o liquido. E' vietato altresì valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per un uso che non sia strettamente potabile nonché attingerla mediante uso di tubi o altri espedienti;

o. gettare o spandere sul suolo pubblico acqua che possa congelare. Tale divieto è sempre valido nel periodo invernale e comunque in caso di temperature pari o inferiori a 3 gradi centigradi;

p. bivaccare in luoghi e spazi pubblici o aperti al pubblico creando turbativa alla sicurezza, alla pubblica incolumità e alla libera fruizione dei medesimi e originando situazioni di degrado urbano e anti-igienicità (anche consumando cibi e bevande);

q. lanciare per qualsiasi motivo, sia a mano che con qualsiasi strumento, pietre o ogni altro oggetto comunque atto ad offendere o danneggiare persone o cose.

2. Fermo restando quanto stabilito dal Codice Penale in caso di commissione di reati chiunque viola le disposizione di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00. Le sanzioni relative al presente articolo si applicano solo a condizione che il comportamento vietato indicato non sia altrimenti previsto e sanzionato in diversa disposizione del presente Regolamento o da diversa norma di legge nel rispetto del principio di specialità sancito dall'articolo 9 della Legge n° 689/1981 e s.m.i.

3. In ogni caso nei confronti degli autori delle violazioni previste dal presente Titolo II, oltre alla applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, si applica, fin dalla prima violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi ove questo ne risulti alterato. Se vi sia stato rilascio di autorizzazioni, fin dalla prima violazione, l'Autorità Comunale dispone la sospensione dell'autorizzazione e la revoca nei casi previsti.

4. In caso di accertamento della violazione di cui al comma 1 lettera g) in ogni caso risponde, a titolo solidale, il committente della pubblicità.

Sezione II: Della pulizia e dell'igiene

Articolo 8

Pulizia ed igiene: obblighi

1. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato.
2. Per le attività esercitate in chioschi, gelaterie, pizzerie da asporto e altre simili strutture fisse, o con banchi mobili finalizzati alla somministrazione o vendita per asporto al pubblico di alimenti e bevande, gli esercenti devono collocare all'interno dello spazio occupato contenitori di capacità idonea per il deposito dei rifiuti minuti avendo cura di predisporre il posizionamento di più contenitori che garantiscano il conferimento dei rifiuti in forma differenziata. L'obbligo di cui al presente comma si estende anche a tutti i gestori di servizi (quali ad esempio bancomat) che si servono di apparecchiature tecnologiche che rilasciano ricevuta delle operazioni svolte nel caso in cui gli utenti, per usufruire di detti servizi, stazionano temporaneamente su suolo pubblico o di pubblico passaggio. I pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande hanno l'obbligo di posizionare all'esterno del locale idoneo contenitore per la raccolta dei mozziconi di sigarette.
3. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi di cui al comma precedente, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati su suolo pubblico o di pubblico passaggio all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, pur essendo soggetti alle disposizioni relative all'occupazione del suolo pubblico non sono soggetti al pagamento del canone COSAP o tributo equipollente .
4. I proprietari di aree private non recintate confinanti con pubbliche vie devono provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti ivi depositati.
5. Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione (quale ad esempio: calcina, terre, detriti, sostanze in polvere, liquidi, ecc.) deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico. Per le sostanze polverose o per i materiali di facile dispersione per azione del vento il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria. Ai trasgressori, fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo.
6. I proprietari di alberi e di siepi sono sempre tenuti a raccogliere le foglie e le ramaglie che cadono sulla pubblica via. Fatta salva l'applicazione della sanzione pecuniaria a chiunque non rispetti le disposizioni di cui al presente comma si applica sempre la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.
7. I proprietari di edifici o manufatti che si affacciano sulla pubblica via o altro area di pubblico passaggio e che risultano luogo di stazionamento di volatili devono provvedere ad adottare tutte le cautele necessarie affinché detti animali non sporchino la zona sottostante. Per cautele necessarie si intendono tutti quegli accorgimenti leciti che impediscano, anche fisicamente, ai volatili di stazionare sulle parti interessate dell'edificio o manufatto.
8. Per il raggiungimento dei fini di cui al precedente comma i Funzionari della Polizia Locale o dell'Ufficio Tecnico Comunale che, nell'esercizio delle funzioni, accertano situazione di degrado invitano il proprietario dell'immobile o della struttura a sanare la situazione assegnando un termine, comunque non superiore a 30 giorni, utile per l'adozione di dette cautele.
9. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 e 6 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.
10. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 5 e 7 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00. E' ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di € 100,00.

Articolo 9

Pulizia ed igiene: divieti

1. A tutela dell'igiene pubblica è vietato:

a. ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, nonché nei cortili e giardini o innanzi i medesimi, cumuli di sterpaglie, erba, materiali di facile degradabilità o oggetti qualsiasi, quando gli stessi possano comportare l'annidarsi di roditori, animali randagi o parassiti;

b. compiere, in luogo (o in vista del) pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disgusto, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;

c. immergersi nelle fontane e nelle vasche pubbliche o farne altro uso improprio (es. lavare nelle stesse indumenti o biancheria);

d. procedere alla annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;

e. procedere alla pulizia o alla battitura di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie, procurando insudiciamento delle aree pubbliche o di pubblico passaggio sottostanti;

f. spaccare e segare legna su suolo pubblico o di uso pubblico;

g. imbrattare il suolo con vernici o altro materiale indelebile;

h. riversare nelle caditoie, o lungo i margini delle strade grassi, sostanze oleose ed altri liquidi derivanti da veicoli, attrezzature meccaniche, da residui di preparazione di alimenti e in generale acque luride di scarto derivanti da operazioni di lavatura o pulitura di pavimentazioni o di oggetti in genere;

i. compiere operazioni di lavaggio, di qualsiasi tipo di veicolo sulle aree pubbliche;

j. gettare al basso dalle impalcature e dai piani degli edifici materiali di demolizione che possano produrre rumori, polvere o imbrattamento dello spazio pubblico o soggetto a pubblico passaggio;

k. I giardini e i terreni interni ai centri abitati, o comunque situati nelle vicinanze di abitazioni confinanti, devono essere mantenuti curati e in condizioni igieniche ottimali. In particolare il proprietario e/o il conduttore devono provvedere ad eseguire almeno 2 sfalci annui dell'erba, di norma nei mesi di maggio e settembre, ed alla rimozione delle sterpaglie in modo tale che le stesse non diventino ricettacolo di animali, insetti e parassiti.

2. Salvo che il fatto non integri più grave violazione a Leggi o Regolamenti speciali chiunque viola le disposizioni di cui al precedente comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 e alla sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

3. In caso di accertata violazione del precetto di cui al comma 1 lettera k). il Sindaco, qualora ricorrano problematiche igienico sanitarie, può ordinare a chi ne ha l'obbligo giuridico di effettuare il taglio dell'erba e delle sterpaglie e procedere alla bonifica dei luoghi infestati.

Articolo 10 **Gestione dei rifiuti**

1. I rifiuti solidi urbani, quale che sia il metodo di conferimento definito dal Comune, debbono essere raccolti in appositi sacchi chiusi o altri contenitori connotati dalle caratteristiche fisiche e chimiche prescritte per il tipo di rifiuto da conferire. E' assolutamente vietato smaltire rifiuti in modo non conforme alle disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale ai sensi dei successivi commi.

2. L'Ufficio Tecnico Comunale determina, con provvedimento del Funzionario Responsabile:

a. metodo di raccolta;

b. localizzazione dei siti di raccolta e regolamentazione delle modalità di conferimento dei rifiuti nei centri di raccolta anche mediante l'introduzione dell'obbligo di possesso di una tessera che abiliti il titolare ad usufruire del servizio;

c. orari di conferimento dei rifiuti. Nella previsione di cui al presente punto il Funzionario dovrà stabilire un orario massimo di anticipo del deposito dei rifiuti differenziato, a seconda delle necessità, per stagioni e per tipo di rifiuto;

d. giorni di conferimento dei rifiuti selezionati, in caso di raccolta differenziata;

e. modalità di conferimento di beni durevoli, imballaggi, rifiuti speciali;

f. tipologia dei sacchi e dei contenitori di cui al precedente comma 1.

3. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione. Fuori dei casi previsti dall'Autorità Comunale è comunque sempre vietato ai privati (eccetto quanto previsto dal precedente articolo 6 comma 2) porre in luoghi pubblici o aperti al pubblico pattumiere e contenitori di rifiuti senza preventiva autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale che potrà essere rilasciata solo in particolari casi di necessità e urgenza.

4. Qualora i contenitori di cui al comma precedente siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.

5. I contenitori destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.

6. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla Legge.

7. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani inerti provenienti da lavori edili. Gli inerti devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferiti direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

8. E' vietato depositare sacchi o altri contenitori di rifiuti domestici nei cestini per la raccolta dei rifiuti posizionati ai margini delle strade da parte dell'Amministrazione Comunale. Tali contenitori hanno l'esclusiva funzione di contenere i rifiuti minuti scartati da chi utilizza le pubbliche vie (es. carte di caramelle, fazzolettini di carta, piccoli involucri, chewingum, ecc.).

9. Ai fini dell'accertamento, o quantomeno dell'attribuzione della responsabilità solidale, delle violazioni di cui al presente articolo sono sempre ritenute prove valide, la corrispondenza e la documentazione (quali ad esempio fatture, ricevute fiscali, ecc.) e/o altri oggetti strettamente personali che permettano di risalire ad un proprietario e/o intestatario dei rifiuti ritrovati all'interno di sacchi o altri simili contenitori.

10. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo nonché ai provvedimenti adottati ai sensi del precedente comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, nonché alla sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a cura e a spese del trasgressore e dell'obbligato in solido.

Per le violazioni in questione, alle disposizioni di cui al presente articolo con le specifiche sanzioni di cui alla tabella (**allegato A**), in conformità a quanto previsto dagli artt. 16, 17 e 18 della Legge 689/81.

Articolo 11

Prevenzione della diffusione di zanzare tigre, mosche e insetti dannosi per la salute

1. Nel periodo compreso tra il mese di Giugno e il mese di Settembre, al fine di prevenire il diffondersi della ormai consolidata presenza nel territorio comunale della zanzara "*Aedes Albopictus*" (comunemente detta zanzara tigre), è fatto obbligo a chiunque di rispettare le prescrizioni di seguito riportate:

- evitare la formazione di ristagni d'acqua rimuovendo ogni potenziale contenitore per lo sviluppo larvale (secchi, bacinelle, barattoli, bidoni, fusti, contenitori in plastica, ecc.);

- svuotare periodicamente (almeno una volta alla settimana) contenitori quali sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori e altri simili contenitori eliminando il liquido direttamente sul terreno e non nelle caditoie;
- coprire eventuali contenitori inamovibili, quali vasche in cemento, bidoni e fusti di irrigazione per orti, ecc. con materiale (teli di plastica o reti a maglie molto fini) che impedisca l'accesso alle zanzare;
- evitare l'accatastamento di pneumatici o comunque ripararli dalla pioggia onde evitare la raccolta di acqua, habitat ideale delle larve di zanzara;
- i titolari di concessioni cimiteriali dovranno avere cura di cambiare frequentemente e comunque almeno una volta alla settimana, l'acqua dei portafiori.

2. I titolari di aziende agricole presenti sul territorio comunale o comunque chiunque allevi, a qualsiasi titolo, animali dovrà provvedere ad effettuare idonei trattamenti di demuscazione volte a prevenire o comunque ridurre la presenza di mosche che potrebbero arrecare disturbo alle abitazioni confinanti o comunque ai fruitori degli ambienti circostanti.

3. Oltre a quanto disposto nei commi precedenti il Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, potrà comunque adottare ulteriori provvedimenti volti alla prevenzione della diffusione di insetti ritenuti dannosi per la salute umana.

4. Salvo che il fatto non costituisca più grave violazione anche penale chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo nonché ai provvedimenti adottati ai sensi del precedente comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00. Si applica altresì quanto precisato all'articolo 2 commi 3 e 4.

Sezione III: Del decoro e dell'assetto degli edifici e dei parchi pubblici

Articolo 12

Decoro e sicurezza dei fabbricati: obblighi e divieti

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici, le cui facciate prospettano su aree pubbliche, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione. Salve le norme che regolamentano la pubblicità e le pubbliche affissioni il collocamento di cartelli e iscrizioni di qualsiasi genere è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione comunale che potrà essere negata a tutela dell'estetica cittadina, della bellezza panoramica, per il rispetto all'arte, della sacralità e della storicità dei luoghi. Dovrà sempre essere vietata la collocazione di cartelli e iscrizioni contenenti frasi o disegni ingiuriosi, osceni o contrari alla pubblica decenza.
2. I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di procedere al rinnovo degli intonaci ed alla tinteggiatura delle facciate ogni qual volta occorra, dietro disposizione motivata dell'Ufficio Tecnico Comunale.
3. I portici, i cortili, le scale, le tettoie, le vetrine (degli esercizi commerciali, artigianali, dei laboratori e degli uffici), le tende nonché ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici che si affaccino sulla pubblica via devono essere mantenuti, a cura dei proprietari, degli inquilini o comunque dei conduttori costantemente puliti e in stato di decoro.
4. A salvaguardia dell'incolumità pubblica, i proprietari devono mantenere in condizioni di perfetta sicurezza statica gli edifici. Tutti i distacchi di intonaci o parti dell'edificio, derivanti da qualsiasi causa, restano nella esclusiva responsabilità del proprietario che è tenuto a porre immediatamente in sicurezza l'area interessata e ad eseguire le opportune riparazioni entro il termine assegnato da apposita ordinanza. Ferma restando la disciplina dell'articolo 677 del Codice Penale e dell'articolo 30 del Codice della Strada per gli eventi assimilabili a pericoli di crollo o di rovina dell'edificio, gli eventi minuti di cui al presente comma sono sanzionati a norma di Regolamento.
5. In tutte le abitazioni i camini e altre fonti di riscaldamento dovranno essere costruite in modo da evitare pericolo di incendio e da essere facilmente ripuliti. Per le sporgenze delle canne dei camini e di altre sorgenti di fumo si rimanda alle disposizioni di cui al vigente Regolamento di Igiene adottato dalla Regione Lombardia.
6. Per motivi di estetica e decoro dell'ambiente urbano è vietata la collocazione di parabole, condizionatori o altri simili elementi tecnologici (successivamente definiti elementi) sulle facciate degli edifici che prospettano su aree pubbliche o private di pubblico passaggio.
7. Gli elementi già posizionati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, salvo che altra disposizione ne vietava la collocazione o nei casi di procedimenti di rimozione già avviati, potranno restare collocati.
8. In caso si verifichi la necessità di sostituire gli elementi contemplati dalla sanatoria di cui al comma precedente il nuovo elemento non potrà più essere collocato sulle facciate degli edifici che prospettano su aree pubbliche o private di pubblico passaggio.
9. I tetti, i cornicioni, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e dovranno essere adottate tutte le cautele in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre pietre, o altro materiale qualsiasi. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire il gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.
10. Nel centro abitato i proprietari di terreni confinanti con il suolo pubblico dovranno recintare la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre. Tale prescrizione potrà essere estesa con specifico provvedimento anche a qualunque altra zona del territorio comunale quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro, alla morale o per pubblico interesse. La recinzione dovrà essere fatta in muratura, cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso. E' comunque vietato effettuare recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possono costituire pericolo per i passanti. I cancelli in generale non possono avere l'apertura verso la pubblica via.

11. Gli oggetti di ornamento (quali ad esempio vasi di fiori) posti sulle finestre e sui balconi devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

12. Ogni abitazione, condominio, negozio, ufficio, passo carrabile o comunque ove sia costituito nei modi regolamentari un accesso a un edificio che si affaccia sulla pubblica via o a una strada di pubblico passaggio dovrà essere contraddistinto e identificato mediante apposito numero civico. L'apposizione del numero civico, che sarà assegnato dal competente Ufficio Comunale, sarà a cura e a spese del proprietario.

13. L'Ufficio Anagrafe, in collaborazione con la Polizia Locale e l'Ufficio Tecnico, adotterà tutti gli opportuni accorgimenti e provvedimenti affinché sia rispettata la disposizione di cui al comma precedente e provvederà ad emanare disposizioni per attuare una sanatoria delle situazioni irregolari esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

14. Chiunque, nonostante esplicito invito espresso in forma scritta da parte di uno degli Uffici Comunali indicati nel comma precedente, non provveda ad individuare l'edificio o passo carraio di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa prevista al comma 16.

15. In tutto il territorio comunale è fatto divieto di mantenere gli immobili in stato di abbandono, incuria e/o degrado tali da consentirne la facile occupazione e utilizzo degli stessi da parte di soggetti terzi che potrebbero fruirne quali impropri rifugi e/o ricoveri temporanei di fortuna.

16. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00. E' consentito il pagamento in misura ridotta della somma di € 100,00.

17. La violazione dei commi 1, 6, 8 comporta l'applicazione della sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

18. Relativamente al comma 16, fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, i proprietari verranno diffidati dall'Ufficio Tecnico Comunale ad interdire gli accessi agli immobili stessi oppure a porre in essere ogni altro adeguato rimedio teso alla eliminazione delle problematiche in questione. Chiunque non ottemperi alla diffida è soggetto nuovamente alla sanzione di cui al comma 17 ripetibile ogni 30 giorni dall'ultimo accertamento di omissione.

Articolo 13 **Particolari attività autorizzabili nei parchi pubblici**

1. Nei parchi pubblici aperti può consentirsi, previa autorizzazione anche temporanea rilasciata dall'Ufficio Polizia Locale, l'attività di noleggio di biciclette - ciclocarrozzelle o altri simili veicoli non motorizzati, l'attività dello spettacolo viaggiante, attività di somministrazione o di vendita di alimenti e bevande, di giornali e riviste, di souvenirs e di oggettistica varia o altra attività di trattenimento e svago.

2. Ai titolari delle autorizzazioni di cui al comma precedente è fatto obbligo di vigilare sul corretto utilizzo delle attrezzature noleggiate.

3. Il Funzionario Responsabile dell'Ufficio Polizia Locale può sospendere, anche temporaneamente, le attività, in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni ordine pubblico e pubblica sicurezza nonché di decoro urbano.

4. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono soggette al pagamento del canone C.O.S.A.P. ed al rispetto della disciplina relativa all'occupazione dello spazio pubblico.

5. Nel caso di esercizio abusivo delle attività di cui al precedente comma 1, fatto salvo quanto previsto per l'occupazione abusiva di suolo pubblico e dalle Regolamentazioni specifiche per ogni singola attività interessata, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 nonché la sanzione accessoria dell'obbligo di cessazione dell'attività condotta in assenza dell'autorizzazione.

6. La violazione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del precedente comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una

somma da € 25,00 a € 500,00. In caso di recidiva si applica la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione.

Articolo 14

Disposizioni relative ai parchi e al verde pubblico: divieti e orari

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:

- a. cogliere erbe e fiori;
- b. salire sugli alberi;
- c. danneggiare la vegetazione;
- d. procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
- e. circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
- f. calpestare le aiuole;
- g. calpestare i siti erbosi e introdurre animali ove sia vietato con ordinanza dell'Autorità competente;
- h. condurre a pascolo gli animali;
- i. recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua;
- j. svolgere competizioni sportive se non previamente autorizzata.

2. Altri particolari divieti potranno essere introdotti con Ordinanza del Funzionario Responsabile della Polizia Locale.

3. Il Sindaco, con proprio provvedimento, stabilisce gli orari di apertura e chiusura dei parchi e giardini pubblici, siano essi recintati o aperti. Gli orari stabiliti dovranno essere portati a conoscenza del pubblico mediante apposizione di appositi cartelli. Qualora non fossero stabiliti orari il parco/giardino si intende fruibile in modo permanente.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui al precedente comma 1, nonché i provvedimenti adottati ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

5. Per quanto riguarda il "Parco della Pace" (capoluogo), il suo utilizzo è disciplinato da un apposito regolamento. Le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 si applicheranno pertanto solo per quanto non disciplinato dal suddetto atto regolamentare.

Sezione IV: Del suolo e dello spazio pubblico

Articolo 15

Disciplina dell'occupazione

1. E vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione rilasciata dal Comune. Le disposizioni relative all'occupazione di spazi e aree pubbliche previste dalla presente sezione IV si applicano in sinergia con quanto stabilito dall'apposito Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche.

2. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 15 comma 4 le autorizzazioni sono rilasciate dal Funzionario competente. Qualora il rilascio delle autorizzazioni implichi valutazioni di compatibilità urbanistica ed edilizia o abbia ricadute sulla viabilità stradale l'autorizzazione dovrà essere rilasciata previa acquisizione di parere favorevole rispettivamente dell'Ufficio Tecnico Comunale e del Responsabile del Servizio Polizia Locale. L'autorizzazione conterrà tutte le prescrizioni che si riterranno necessarie al fine di tutelare gli interessi generali dell'Amministrazione Comunale e della collettività.

3. Dette autorizzazioni presuppongono, comunque, il rispetto della normativa igienico sanitaria.

4. Sono condizioni essenziali per il rilascio dell'autorizzazione:

a. che l'installazione non gravi su parti della carreggiata destinate alla circolazione dinamica dei veicoli;

b. in prossimità di incroci, le installazioni non dovranno essere di ostacolo alla visuale di sicurezza necessaria;

c. le installazioni non dovranno essere collocate su sede stradale soggetta a divieto di sosta, in quanto questa è ammissibile (con riguardo alla carreggiata) esclusivamente sulle aree, normalmente, destinate alla sosta dei veicoli;

d. l'area occupata dall'installazione non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici;

e. l'installazione dovrà essere realizzata in modo tale da lasciare uno spazio per i flussi pedonali che di norma deve essere di almeno un metro.

f. i ponteggi installati sul suolo pubblico o su aree di pubblico passaggio dovranno essere costruiti solidamente e opportunamente cinti in modo da impedire che possa cadere qualsiasi materiale.

5. Non rientrano nelle previsioni di condizione essenziale di cui al precedente comma 4 le occupazioni relative a cantieri stradali o altre ipotesi contemplate dal Codice della Strada.

6. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.

7. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.

8. Tutte le occupazioni di suolo possono essere assoggettate a prestazione di garanzia fideiussoria laddove dalle installazioni fisse o mobili possano derivare danni alla sede stradale, alle sue pertinenze e più in generale al suolo pubblico. La previsione di cui al presente comma dovrà essere introdotta con provvedimento del Funzionario Responsabile della Polizia Locale con cui verranno previste le modalità di quantificazione, graduazione, versamento e rimborso della garanzia nonché eventuali casi di esenzione. La cauzione o fideiussione non potrà essere inferiore a € 50,00 e superiore a € 250,00 per mt. di occupazione.

9. La sosta dei nomadi su suolo pubblico o privato aperto al pubblico è assolutamente vietata. La Giunta Comunale, qualora lo ritenga necessario, potrà istituire idonei spazi attrezzati per la sosta dei nomadi. Qualora si verificasse una occupazione abusiva prevista dal presente comma e sussistano problemi igienico sanitari e di pubblica sicurezza il Sindaco, nella Sua qualità di Ufficiale di Governo e con proprio provvedimento urgente, ordina lo sgombero delle aree occupate stabilendone modalità e termine. In caso di inottemperanza all'ordinanza, fatti salvi eventuali

risvolti penali, potrà essere utilizzata la Forza Pubblica per l'esecuzione coattiva del provvedimento.

10. Fatto salvo quanto previsto da Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone e le ipotesi contemplate dal Codice della Strada nel caso di violazione alle norme di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00. Fatta salva l'applicazione della sanzione pecuniaria si applica sempre la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

11. La violazione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00. In caso di recidiva si applica la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione.

Articolo 16 **Tipologia dell'occupazione**

1. Possono essere rilasciate autorizzazioni per occupazioni a carattere occasionale e permanente.

2. Sono occasionali le occupazioni caratterizzate dalla temporaneità normalmente effettuate con strutture mobili ed in particolare:

- a. strutture di supporto ad esposizioni temporanee;
- b. veicoli per traslochi;
- c. strutture pubblicitarie non stabilmente infisse al suolo;
- d. strutture di supporto a manifestazioni civili, politiche e religiose;
- e. strutture di supporto a sagre e fiere;
- f. strutture semoventi e attrezzature dello spettacolo viaggiante e per mestieri girovaghi, banchi e attrezzature per l'esercizio del commercio su area pubblica;
- g. tavolini, sedie, ombrelloni, panche a favore di gestori di pubblici esercizi;
- h. le occupazioni poste in essere con cantieri stradali o altre ipotesi previste dal Codice della Strada;
- i. veicoli, strutture e materiali di supporto a lavori edili o di altra natura.

3. Sono permanenti le occupazioni continuative e caratterizzate da strutture, di norma, stabilmente collocate o infisse al suolo ovvero ripetitivamente collocate sugli stessi siti ed in particolare:

- a) chioschi, banchi, "dehors" tende ed edicole;
- b) elementi di arredo urbano, monumenti, targhe o lapidi commemorative.

4. Le occupazioni contemplate nel precedente comma alla lettera a), se poste in essere per finalità commerciali, si intendono permanenti qualora superino il periodo di 60 giorni nell'anno solare.

5. L'installazione di tende solari la cui sporgenza occupa suolo pubblico è soggetta a specifica autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale. La sporgenza misurata dal vivo del muro al loro limite estremo non dovrà superare in ogni caso la larghezza massima del marciapiede e dovrà avere una altezza minima dallo stesso non inferiore a mt.2.20. Per le tende da installarsi dove non esiste marciapiede le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno di volta in volta determinate in sede di rilascio dell'autorizzazione previa valutazione degli aspetti viabilistici, urbanistici e di sicurezza. Per le tende da installarsi ai piani superiori la sporgenza non dovrà oltrepassare gli 80 centimetri. Quando per l'unico motivo del pubblico interesse si renda necessario derogare alle misure minime fissate dal presente comma dovrà essere adottato specifico provvedimento opportunamente motivato dal Funzionario Comunale che rilascia l'autorizzazione.

6. Fatto salvo quanto stabilito dal Regolamento che disciplina la pubblicità e le pubbliche affissioni per l'installazione di insegne la cui sporgenza occupa suolo pubblico si applicano le disposizioni di cui al precedente comma.

Articolo 17

Modalità di autorizzazione

1. Chiunque intenda occupare suolo pubblico per una delle tipologie di cui al comma 2 dell'art. 14 lettere a) b) c) h) i) deve presentare apposita istanza al Comune nei termini stabiliti dal regolamento COSAP con indicazione:

a) del periodo temporale di estensione della stessa;

b) della localizzazione e dimensione esatta delle aree da occupare;

c) delle strutture mobili da utilizzare nonché di quant'altro previsto dal citato regolamento COSAP.

2. Per le occupazioni di cui all'articolo 14 comma 2 lettera h) che comportino un effetto molto impattante sulla circolazione stradale la richiesta dovrà essere presentata almeno 10 giorni prima della data di inizio del periodo di occupazione. Oltre alle indicazioni che devono essere fornite ai sensi del precedente comma 1 lettere a), b), c) dovrà essere allegata alla richiesta una planimetria che mostri in modo chiaro il tipo di occupazione che si intende richiedere e una proposta, elaborata in forma scritta, con cui viene indicata la disciplina alternativa della circolazione stradale.

3. Per le occupazioni di cui all'articolo 14 comma 2 lettere d), e), f), g) la richiesta dovrà essere presentata almeno 10 giorni prima rispetto alla data di inizio del periodo di occupazione fatti salvi diversi termini previsti da altre specifiche normative statali, regionali o comunali che consentano lo svolgimento dell'attività di riferimento. Oltre alle indicazioni che devono essere fornite ai sensi del precedente comma 1 lettere a), b), c) l'ottenimento dell'autorizzazione è subordinato al possesso della prescritta licenza di polizia amministrativa, commerciale, Dichiarazione di Inizio Attività, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, o altro titolo abilitante per lo svolgimento della specifica attività di cui l'interessato dovrà allegare copia o autocertificarne gli estremi.

4. Per le occupazioni di cui all'articolo 14 comma 3 lettere a) e b) la richiesta dovrà essere presentata nei termini previsti dal regolamento COSAP. Oltre alle indicazioni che devono essere fornite ai sensi del precedente comma 1 lettere a),b),c) - l'ottenimento dell'autorizzazione è subordinato al possesso della prescritta licenza di polizia amministrativa, commerciale, denuncia di inizio attività, segnalazione certificata di inizio attività o altro titolo abilitante per lo svolgimento della specifica attività nonché delle autorizzazioni o permessi edilizi di cui l'interessato dovrà allegare copia o autocertificarne gli estremi (qui bisogna sentire la pol locale perché per alcune attività basta la DIA/scia).

L'interessato dovrà altresì allegare alla richiesta la seguente documentazione:

a. relazione tecnico descrittiva, redatta da tecnico abilitato, indicante le caratteristiche della struttura che si intende posizionare, i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata nonché una simulazione grafica dei luoghi ad occupazione avvenuta;

b. fotografie a colori del luogo dove la struttura dovrà essere inserita.

5. Il posizionamento di addobbi natalizi e le luminarie in genere interessanti le aree pubbliche deve essere preventivamente autorizzato e non deve rappresentare ostacolo o pericolo al traffico veicolare e al transito pedonale.

6. Nell'autorizzazione verrà indicato il termine utile per pagamento del canone di occupazione spazi e aree pubbliche. Il mancato versamento del canone comporta la decadenza dell'autorizzazione.

7. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, l'autorizzazione ad occupare spazio pubblico dovrà essere negata quando la stessa costituisce intralcio o pericolo per la circolazione dei veicoli e dei pedoni e in ogni altro caso contrario alla viabilità.

Articolo 18

Occupazione di suolo pubblico da parte degli Operatori dello Spettacolo Viaggiante

1. Per quanto riguarda la materia di cui al presente articolo si rinvia allo specifico regolamento comunale per i circhi e gli spettacoli viaggianti.

Sezione V: Del trattamento, del mantenimento e della cura degli animali in ambito urbano

Articolo 19

Gli animali e la tutela dell'igiene sul territorio comunale

1. È vietato allevare a scopo imprenditoriale - all'interno del perimetro del centro abitato - animali da soma o da tiro, maiali, pollame o animali destinati alla macellazione. Sono fatte salve le situazioni già esistenti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. È vietato mantenere sulla pubblica via o in aree private ad uso pubblico animali da cortile.
3. È vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio. È vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici o aperti al pubblico fatta eccezione per le zone destinate a fiere o manifestazioni per animali.
4. Il transito di animali in gruppo potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previo ottenimento di autorizzazione comunale la quale riporterà le strade da percorrere e le modalità da adottare.
5. All'interno del centro abitato non è ammesso detenere un numero massimo di animali da cortile (polli, galline, anatre, conigli, ecc.) in numero totale superiore a 10.
6. I locali che ospitano gli animali devono essere ubicati a una distanza dalle abitazioni confinanti non inferiore a 10 metri fatta eccezione per i locali che ospitano i cani la cui distanza dalle abitazioni non potrà essere inferiore a 5 metri. Per il calcolo della distanza occorre fare riferimento al muro dell'abitazione confinante e non alla recinzione o al confine.
7. In ogni caso il privato che detiene animali deve applicarsi nel garantire la massima pulizia e igiene degli animali stessi e delle aree ove gli stessi vivono al fine di prevenire pericoli per la sanità pubblica ed evitare che si sollevino lezzi suscettibili di recare fastidio al vicinato.
8. Ai fini del presente articolo per centro abitato si intende quello delimitato in conformità all'articolo 4 del Codice della Strada.
9. Nel caso di violazione alle norme di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00. Nei casi previsti dall'articolo 1 si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'attività.

Articolo 20

Prevenzione e disciplina del fenomeno del randagismo.

Prerogative dell'Amministrazione Comunale

1. L'Amministrazione Comunale, al fine di realizzare sul proprio territorio un corretto rapporto uomo – animale - ambiente, promuove e disciplina il controllo del randagismo, onde conseguire in modo efficace il risultato di migliorare il benessere dei cani e dei gatti e il loro rapporto con l'uomo.
2. A tal fine il Comune assicura il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture sotto il controllo sanitario dei Servizi Veterinari dell'A.S.L competente, promuove campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti e le adozioni degli animali ricoverati presso i canili pubblici
3. La Giunta Comunale potrà adottare specifici provvedimenti, anche prevedendo eventuale erogazione di contributi, tesi a incentivare l'adozione da parte dei cittadini dei cani randagi ricoverati nel canile rifugio.

Articolo 21

Del trattamento degli animali: disposizioni generali

1. Ogni animale deve essere custodito e accudito in modo tale da evitargli qualsiasi condizione di sofferenza, maltrattamento e di stress. In generale sono considerati maltrattamenti la violenza di ogni tipo, occasionale o abitudinaria, fame, sete, incrudelimenti con fruste, pesi e finimenti, eccessi di fatica, lavoro non adeguato all'età e allo stato di salute, le condizioni di vita che ne impediscono

la deambulazione e lo sviluppo delle ordinarie attività fisiche, la somministrazione di droghe e/o di farmaci senza controllo veterinario, qualsiasi pratica clinica o chirurgica esercitata da persone non abilitate all'esercizio della professione medico-veterinaria.

2. Ogni animale deve avere a disposizione uno spazio adeguato alle sue necessità, in funzione della taglia e delle esigenze biologiche ed etologiche della specie. E' vietato custodire e/o stabiare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta, di sdraiarsi e di voltarsi.

3. I locali, i box, le cucce e i recinti adibiti alla custodia degli animali devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e igiene nonché con adeguato afflusso d'aria. I luoghi ove vengono custoditi animali devono essere provvisti di idonei ripari dagli agenti atmosferici con protezione in almeno tre lati.

4. I ricoveri devono essere facilmente accessibili e spaziosi in modo che gli animali possano reggersi e coricarsi normalmente e devono essere costruiti in modo che non vi sia pericolo di un loro ferimento.

5. Gli animali non possono essere tenuti permanentemente all'oscuro o permanentemente a luce artificiale ma ci si deve riferire alle ore d'illuminazione solare relativamente ad ogni giorno dell'anno.

6. Le voliere per uccelli, salvo deroghe transitorie certificate dal Medico Veterinario per esigenze sanitarie, devono avere larghezza, lunghezza e altezza tre (3) volte superiori all'apertura alare del soggetto più grande presente nelle stesse.

7. E' vietato custodire i pesci in vasche di lunghezza, larghezza ed altezza inferiore a due (2) volte la lunghezza del soggetto più grande presente nella stessa.

8. Ogni animale deve sempre avere a disposizione l'acqua da bere e deve essere nutrito regolarmente con alimenti adeguati alla specie, salvo diversa disposizione scritta e motivata del Medico Veterinario riportante la data d'inizio del trattamento e la fine dello stesso.

9. Il proprietario o il custode controlla con sufficiente frequenza lo stato di salute degli animali e le attrezzature ed elimina immediatamente i difetti delle attrezzature che ne compromettono le condizioni di salute. E' fatto obbligo inoltre di ricoverare e sottoporre a cure da un Medico Veterinario gli animali malati, feriti, o infestati di parassiti.

10. E' vietato l'utilizzo di dispositivi di comando a scarica elettrica, di tipo tagliente e/o acuminato per dirigere i comportamenti degli animali.

11. E' vietato colpire gli animali sulle parti del corpo più sensibili o spingerli toccando le predette parti. E' vietato altresì sollevare gli animali per la testa, per le zampe o per la coda.

12. Le gabbie, i cesti o i cassoni contenenti animali devono essere manipolati con cura evitando di lasciarli cadere o rovesciarli.

13. E' vietato a chiunque catturare animali selvatici in sostituzione degli Organi istituzionalmente preposti. Il rinvenimento di cani randagi sul territorio comunale dovrà essere segnalato all'Amministrazione Comunale per l'adozione dei successivi provvedimenti. In particolar modo per i cani randagi verrà avvisato il canile convenzionato con la competente A.S.L. (cosiddetto canile sanitario) che provvederà alla cattura e alla custodia dell'animale per i successivi 10 giorni durante i quali sarà possibile il riconoscimento di eventuali proprietari. Decorso inutilmente detto termine il cane verrà trasferito al canile convenzionato con il Comune (cosiddetto "canile rifugio") che provvederà alle spese per il suo mantenimento.

15. Salvo quanto previsto dai commi precedenti è vietato altresì:

- Prelevare uova, nidi e piccoli animali nati;
- Incrociare le ali ai volatili;
- Eliminare l'acqua ai volatili per provocare la muta;
- Procedere a interventi chirurgici sugli animali per motivazioni estetiche (es. taglio coda, taglio punte orecchie, ecc.) o per facilitarne la tenuta (es. resezione dei denti, ecc.). Sono

ammessi interventi chirurgici, eseguiti da Medici Veterinari competenti, per prevenire la riproduzione (Es. sterilizzazione).

- Tenere costantemente animali in cantine, solai, garage o box in lamiera;
- Lasciare animali sotto il sole senza prevedere la possibilità per gli stessi di poter usufruire di un adeguato riparo;
- Lasciare animali sotto il sole tenendoli chiusi in veicoli o rimorchi;
- Trasportare animali domestici chiusi nel vano portabagagli dell'autovettura;
- Condurre veicoli utilizzati per il trasporto degli animali effettuando movimenti non adeguati al trasporto degli stessi come ad esempio le brusche accelerazioni, gli arresti improvvisi ed i repentini cambiamenti di direzione (fatte salve le manovre di emergenza);
- Far partecipare qualsiasi animale a combattimenti;
- Sono vietati spettacoli, gare, competizioni sportive, rappresentazioni di ogni genere, pubbliche o private, che comportino maltrattamenti o sevizie agli animali;
- A chiunque cedere o vendere cani e gatti, per qualunque tipo di sperimentazione;
- Detenere animali selvatici alla catena o legati al trespolo;
- Tagliare la punta delle ali dei volatili.

16. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell'incolumità delle persone, degli animali e dell'ambiente è vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche, alimenti in genere e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossico/nocive ovvero vetri, plastiche, metalli o materiali di qualsiasi tipo non compatibili con l'alimentazione animale.

17. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione debbono essere effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle altre specie animali non bersaglio.

18. In tutto il territorio comunale sono vietate rappresentazioni o spettacoli che comportino combattimenti tra animali, l'uso di animali vivi per alberi di cuccagna o per bersaglio, le corride, il lancio delle anitre in acqua, le corse degli asini, dei suini delle oche ed altre manifestazioni simili.

19. Nei "luna park" o altre attività dello spettacolo viaggiante, nelle manifestazioni, nelle fiere, mostre e nelle esposizioni è vietato mettere come premio o regalo animali di qualsiasi tipo e specie.

20. Salvo che il fatto non costituisca reato o più grave violazione amministrativa in caso di violazione alle norme di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00. Nei casi di cui al comma 19 consegue la sanzione accessoria della cessazione dell'attività.

Articolo 22

Del trattamento degli animali d'affezione: obblighi e divieti

1. Tutti i proprietari di animali d'affezione sono responsabili dello stato di salute e del benessere generale dei loro animali, provvedendo a tutto quanto occorre per permettere loro una vita dignitosa; devono inoltre ottemperare a tutte le norme di legge che ne regolamentano il possesso e la detenzione, osservare le comuni norme d'igiene generale della collettività sociale, condominiale o turistica.

2. Per gli animali d'affezione valgono tutte le disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e regionale (es. Legge n.281 del 14/08/1991, nel Capo II° della Legge Regionale n.33 del 30/12/2009, nel Regolamento Regionale n.2 del 05/05/2008) nonché tutti gli obblighi e divieti di cui all'articolo precedente in quanto compatibili.

3. Oltre alle disposizioni di cui agli articoli precedenti per i cani e i gatti valgono le seguenti ulteriori prescrizioni:

- La detenzione, non a scopo di lucro, di un numero di cani e gatti superiore in totale a 10 unità è subordinata all'inoltro di specifica comunicazione preventiva al Sindaco. Quando la detenzione superiore a 10 unità è riferita a locali interni al centro abitato o comunque in abitazioni di appartamento alla comunicazione dovrà essere allegata una relazione con cui il detentore dei cani e gatti possa dimostrare di poter garantire il rispetto del benessere e della salute degli animali d'affezione, le normative sul rumore nonché le garanzie poste a tutela della salute umana nel caso in cui la custodia degli animali sia inserito in un contesto di convivenza uomo/animale o in un contesto condominiale;
- In contesti condominiali o in casi di custodia in abitazioni non singole il possesso di cani non potrà essere superiore a 5 unità. Eventuali situazioni già preesistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione dovranno essere regolarizzate entro un anno.
- E' vietato legare gli animali d'affezione alla catena.

4. Oltre alle disposizioni di cui agli articoli precedenti per gli equidi valgono le seguenti ulteriori prescrizioni:

- Tutti gli equidi (cavalli, asini, muli, bardotti) detenuti sul territorio comunale devono essere registrati nei termini di Legge;
- E' vietato tagliare o peli tattili del muso e delle palpebre, annodare la coda;
- E' vietato sottoporli a marchiatura a fuoco, nonché all'intervento di focatura dei tendini ad esclusione che sia effettuato a scopo terapeutico, di nevrectomia e degli interventi che recano menomazione agli animali stessi;
- E' vietato modificare la posizione naturale degli zoccoli o condurre gli equidi sulla strada privi di ferratura, impegnare per i cavalli ferrature dannose o fissare pesi alla regione degli zoccoli, il mancato pareggio degli zoccoli con abnorme lunghezza degli stessi;
- E' vietato colpire gli equidi con pugni, calci, gli strapponi con le redini, le frustate violente, i colpi di bastone o dati con il manico della frusta. Non possono essere utilizzate fruste con grossi nodi o con punte di metallo alle estremità o elettriche. L'imboccatura del morso deve essere adatto alla bocca, i paraocchi non possono essere accartocciati, le selle e i finimenti non devono provocare escoriazioni o ferite. Non è consentito l'uso delle redini di ritorno e degli altri finimenti in modo tale che costringano la testa dell'animale in posizione innaturale;
- E' vietato il traino della giostra dovuto ad animali;
- I puledri non possono essere separati dalle proprie madri prima del compimento dell'ottavo mese di vita.

5. Salvo che il fatto non costituisca reato o più grave violazione amministrativa in caso di violazione alle norme di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Articolo 23

Rapporto degli animali domestici con gli spazi pubblici

1. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate. Dei danni che i cani o qualsiasi altro animale eventualmente possono provocare al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari.

2. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani e a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni nonché di raccogliere e depositare le medesime negli appositi contenitori presenti sul territorio ovvero nei contenitori di rifiuti solidi indifferenziati.

3. È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.
4. Nel condurre all'aperto, sulla pubblica via, ovvero nelle aree condominiali, i propri cani, è fatto obbligo ai proprietari di mantenerli al guinzaglio. I conducenti di cani che presentino indole aggressiva, comportamenti talvolta incontrollabili o ancora di grossa taglia (quali ad esempio: bulldogs, alani, terranova, pastore tedesco ecc.) hanno l'obbligo di avere sempre con sé la museruola e di provvedere a farla indossare al cane quando si è in presenza di persone o altri animali.
5. Tutti gli animali che possono costituire pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti nel centro abitato se non trasportati su idonei veicoli e con quelle precauzioni per le quali sia impedita la fuga e ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve per il raggiungimento dei luoghi di destinazione.
6. E' consentito effettuare il transito, la sosta e il pascolo sul territorio comunale di armenti e greggi solo in conformità alle norme previste dal Regolamento specifico della Regione Lombardia. In particolare è previsto che gli animali siano vaccinati e venga segnalato al Comune, almeno 15 giorni prima, il percorso e le aree di sosta. Alla violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo consegue la sanzione accessoria dell'immediato allontanamento degli animali dal territorio comunale. La non osservanza della citata sanzione accessoria comporterà violazione all'articolo 650 del Codice Penale.
7. L'amministrazione, con apposito provvedimento, può individuare all'interno del centro abitato, zone opportunamente delimitate da destinare allo sgambamento dei cani. Il Comune stabilisce le modalità di utilizzo di dette aree da parte dei proprietari degli animali.
8. In caso di situazioni e circostanze eccezionali che riguardano il rapporto degli animali con gli spazi pubblici, possono essere determinate - con provvedimenti del Sindaco, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.
9. Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico è disciplinato da apposito regolamento adottato dall'azienda che esercita il servizio.
10. Salvo che il fatto non costituisca reato o più grave violazione amministrativa in caso di violazione alle norme di cui al presente articolo, compresi i provvedimenti adottati a norma dei commi precedenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a €500,00.

Sezione VI: Della tutela della quiete e del riposo

Articolo 24 Disposizioni generali

1. Le industrie insalubri e le attività rumorose devono essere poste nelle zone appositamente assegnate, agli stabilimenti industriali ed artigianali, dalle previsioni del vigente Piano di Governo del Territorio e nel rispetto di quanto prescritto dal Piano di Zonizzazione Acustica.
2. Con riguardo allo svolgimento/esercizi di attività rumorose, insistenti nel centro abitato come delimitato in conformità dell'articolo 4 del Codice della Strada, questi non possono essere iniziati prima delle ore 8:00 e continuati dopo le ore 19:00 salvo diversa autorizzazione rilasciata dal comune. E' fatto obbligo di osservare una pausa interrutiva dei lavori rumorosi tra le ore 12:00 e le ore 14.00 di ogni giorno. Le prescrizioni orarie di cui al presente comma valgono anche in riferimento allo svolgimento di arti e mestieri e attività di cantiere.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica installati in negozi, esercizi pubblici o circoli privati devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini.
4. Il Comune - per tramite dei propri Funzionari ed anche avvalendosi della collaborazione dell'ARPA e dell'ASL - accertata la natura dei rumori promuove i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
5. Nei casi di incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco - anche sulla base degli esiti di cui agli accertamenti previsti dal comma precedente - può ridurre l'orario o vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere, del laboratorio o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
6. È, comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio, elettrodomestici o attrezzature medico-sanitarie.
7. Nelle vicinanze di case di riposo, chiese, scuole, asili e ufficio pubblici è vietato l'esercizio di mestieri o attività che rechino disturbo. Ai fini del presente comma per vicinanze si intende un raggio di 50 metri dalla struttura.
8. E' vietato ai conducenti di autoveicoli di provare nelle pubbliche strade o nelle aree private comprese nel centro abitato il funzionamento di motori, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas provocando rombi, scoppi e rumori inutili. E' vietato altresì lasciare motori di veicoli accesi senza conducente a bordo ovvero lasciare accesi veicoli per perseguire l'intento di riscaldare il motore o di far funzionare celle frigorifere o altre dotazioni di veicoli speciali.
9. Sono sempre vietate le grida, gli schiamazzi e i canti nelle vie e nelle piazza in tutte le ore della giornata.
10. Eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 6 del presente articolo potranno essere concesse solo previa ottenimento di specifica deroga acustica rilasciata dal Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale - secondo le modalità e nel rispetto di quanto previsto dal Piano di Zonizzazione Acustica.
11. Fatto salvo che il fatto non costituisca reato nel caso di violazione alle norme di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.
12. Oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei casi di violazione alle norme di cui al presente articolo si applica la sanzione accessoria della cessazione dell'attività rumorosa.

Articolo 25

Disciplina delle emissioni sonore derivanti dagli spettacoli o trattenimenti

1. Ovunque si svolgano pubblici spettacoli o trattenimenti, tanto in luogo pubblico quanto in luogo aperto al pubblico o privato, non è consentito che le emissioni sonore possano essere udite all'esterno tra le ore 23:00 e le ore 7:00. In casi di particolari ricorrenze, quali ad esempio la Sagra Patronale o altra festa "di paese", è consentita la deroga di detto orario per un massimo di 2 ore.
2. I titolari di dette attività hanno l'obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, gli avventori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
3. Con il rilascio di licenze o altri atti di assenso per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti devono essere specificate prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
4. Salvo che il fatto non costituisca reato nel caso di violazione alle norme di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.
5. Oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei casi di violazione alle norme di cui al presente articolo si applica la sanzione accessoria della cessazione dell'attività rumorosa.

Articolo 26

Disciplina delle emissioni sonore nelle abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non è consentito tenere in funzione apparecchiature fonti di molestie e disturbo.
2. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini.
3. Il divieto di cui al primo comma non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di immobili. Detti lavori non potranno avere inizio prima delle ore 7:00 e dovranno terminare entro le ore 19:00 salvo diversa autorizzazione rilasciata dal Comune; gli stessi andranno sospesi dalle ore 12.00 alle ore 13.00.
4. Nelle abitazioni private l'uso di strumenti musicali è consentito con l'adozione di accorgimenti e cautele atti ad evitare disturbo ai vicini; non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12.30 alle ore 13.30 e dalle ore 22:00 alle ore 07:00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.
5. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali quando, dalle condizioni di detenzione, l'animale versi in stato tale da disturbare, specialmente dalle ore 22:00 alle ore 08:00, la pubblica o privata quiete.
6. Gli Agenti addetti al controllo delle norme di cui al presente Regolamento, dopo aver effettuato i dovuti accertamenti e raccolto sufficienti elementi di responsabilità, oltre a contestare eventuali violazioni accertate al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non disturbare più la quiete pubblica e privata.
7. Salvo che il fatto non costituisca reato nel caso di violazione alle norme di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.
8. Oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei casi di violazione alle norme di cui al presente articolo si applica la sanzione accessoria della cessazione dell'attività rumorosa.

Articolo 27

Dispositivi acustici antifurto

1. I proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo, affinché il segnale d'allarme non superi la durata complessiva di tre minuti ancorché lo stesso sia intermittente.

2. La disposizione del primo comma vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi e stabilimenti.

3. Nel caso di violazione alle norme di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Articolo 28

Trasporto rumoroso di prodotti

1. Il trasporto di prodotti suscettibili di recare rumore è consentito previa adozione delle cautele idonee a ridurne l'emissione. E' in ogni caso vietato dalle ore 22:00 alle ore 08:00 e dalle ore 12:00 alle ore 13.30.

2. Nel caso di violazione alle norme di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Articolo 29

Particolari prescrizioni nelle vicinanze di Case di Riposo e Strutture di Cura

1. A tutela della quiete e del riposo delle persone ricoverate a una distanza di metri 80 calpestabili dal perimetro delle strutture di riposo per anziani e dalle strutture di cura sono istituiti i seguenti divieti assoluti validi dalle ore 22.00 alle ore 7.00:

- Di transitare con veicoli con il volume dell'autoradio o altro mezzo di diffusione sonora udibile fuori dall'abitacolo;
- Di svolgere qualsiasi mestiere rumoroso, sia sulla pubblica via che in area privata, ad esclusione degli interventi urgenti di messa in sicurezza o eliminazione di una situazione di pericolo (es. perdita gas, acqua, ecc..).

2. Le Forze dell'Ordine che intervengono sul posto e accertano la violazione ai precetti di cui al presente articolo ordinano, anche verbalmente, la cessazione dell'attività illegalmente svolta.

La mancata ottemperanza all'ordine suddetto comporterà, fatto salvo l'accertamento di eventuali più gravi reati, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 e l'obbligo di cessare l'attività illegalmente svolta.

TITOLO III°

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DELLA SICUREZZA, DELL'ORDINE PUBBLICO E DEL DECORO SUL TERRITORIO COMUNALE

Articolo 30

Tutela dell'ordine pubblico e il riconoscimento delle persone nei luoghi pubblici

1. A tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico sul Territorio Comunale nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico - soprattutto nei pressi e all'interno di edifici che ospitano Istituzioni Pubbliche, nonché di asili, scuole e giardini, frequentati prevalentemente da soggetti minori di età, al fine di prevenire situazioni di disagio assicurando l'immediata riconoscibilità delle persone e al fine di favorire l'eventuale identificazione da parte delle Forze dell'Ordine - è fatto divieto a chiunque di indossare un abbigliamento che renda difficoltosa l'immediata riconoscibilità della persona, e che potrebbe suscitare disorientamento e una situazione di insicurezza e disagio, con chiaro potenziale pregiudizio della tranquilla e pacifica convivenza.
2. Il divieto di cui al comma precedente non si applica nel caso che norme di Legge obblighino l'uso di abbigliamento particolare (come ad esempio il casco dei ciclomotoristi o dei motociclisti durante la marcia dei veicoli) od in occasione di manifestazioni tradizionali (come ad esempio il Carnevale) o comunque autorizzate.
3. In caso di controllo gli operatori invitano la persona a rendersi riconoscibile e a togliersi, senza indugio, la parte dell'abbigliamento che copre il volto.
4. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da Leggi e Regolamenti, la violazione alle disposizione di cui al presente articolo comporta l'applicazione del pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a) da € 25,00 a € 500,00 per chi viola il divieto generale di cui al comma 1);
 - b) da € 25,00 a € 500,00 per chi viola il divieto di cui al comma 1) nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico poste nelle vicinanze di scuole, asili, giardini, uffici pubblici e all'interno degli stabili che sono sede di dette Istituzioni; è consentito il pagamento in misura ridotta della somma di € 75,00.
 - c) da € 25,00 a € 500,00 per chi non ottempera all'invito rivolto ai sensi del precedente comma 3); è consentito il pagamento in misura ridotta della somma di € 100,00.

Articolo 31

Accattonaggio e esercizio di lavori sul suolo pubblico

1. E' vietato mendicare in luogo pubblico o aperto al pubblico in modo molesto, con esibizione di deformità, con l'utilizzo/accompagnamento di minore/animali, con artifici al fine di trarre in inganno potenziali benefattori. Al fine di prevenire eventuali intralci al pubblico passaggio è sempre vietato mendicare nei luoghi del territorio comunale di seguito elencati:
 - a) Nei passaggi stretti o malagevoli;
 - b) Presso le intersezioni stradali e le rotatorie ivi compresi i loro bracci afferenti;
 - c) All'interno delle aree di parcheggio;
 - d) Nelle aree prospicienti le case di cura e ricovero per anziani;
 - e) Davanti e in prossimità ai luoghi di culto;
 - f) All'interno e in prossimità del cimitero;
 - g) Alle fermate dei mezzi pubblici e nelle relative aree di pertinenza/sosta/fermata;
 - h) Davanti e in prossimità degli ingressi degli esercizi commerciali e delle attività produttive in generale;
 - i) All'interno dell'area dei mercati, delle fiere mercato e dei mercatini in generale. Il divieto è esteso ad un'area di centro metri dal perimetro degli stessi;

j) Davanti e in prossimità di Uffici Pubblici e Istituti Bancari.

2. Sul suolo pubblico o aperto al pubblico è vietato esercitare mestieri, riparare/manutenere veicoli o eseguire lavori/prestazioni non autorizzati. E' vietato altresì proporre o richiedere l'effettuazione, aderire a richieste di effettuazione o effettuare qualsiasi tipo di prestazione, fornitura e servizio se non preventivamente autorizzati (Esempi: lavavetri, vendita fiori, vendita chincaglieria, ecc.).

3. Fermo restando che il fatto non costituisca reato o più grave sanzione amministrativa la violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo di cessare l'attività illegalmente svolta.

4. Alla violazione consegue altresì la sanzione accessoria della confisca amministrativa del denaro provento della violazione stessa e di eventuali attrezzature impiegate nell'attività ai sensi dell'articolo 20 della Legge n. 689 / 1981 e s.m.i. Le Forze dell'Ordine procedono al sequestro cautelare ai sensi dell'articolo 13 della medesima Legge. Quanto sequestrato dovrà essere depositato presso l'Ufficio Polizia Locale in attesa del provvedimento definitivo dell'Autorità Comunale preposta a decidere in merito alla confisca.

Articolo 32

Divieto di esercitare l'attività di meretricio

1. E' fatto divieto assoluto in tutto il territorio comunale di esercitare - con qualunque modalità e comportamento, in luogo pubblico, aperto al pubblico o comunque visibile da luogo pubblico - attività di meretricio.

2. Al pari di quanto sopra è fatto divieto a chiunque di contrattare e di concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che - per il loro atteggiamento, abbigliamento e modalità di approccio - manifestino l'intenzione di esercitare prestazioni sessuali. Consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti dediti alla prostituzione costituisce conferma palese della violazione del presente articolo.

3. E' fatto divieto in tutto il territorio comunale di intrattenersi sul demanio pubblico, su spazi aperti al pubblico o visibili al pubblico, con persone dedite alla prostituzione, anche solo per chiedere informazioni.

4. Fermo restando che il fatto non costituisca reato o più grave sanzione amministrativa la violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00; è consentito il pagamento in misura ridotta della somma di € 200,00.

Articolo 33

Dichiarazione di ospitalità di stranieri

1. Come previsto dalla normativa vigente (attualmente il Decreto Legislativo n.286 del 25/07/1998 e ss.mm.ii.) chiunque a qualsiasi titolo ospita, assume alle proprie dipendenze, fornisce alloggio o cede in proprietà o godimento ad un cittadino straniero non appartenente a paesi dell'U.E.) o apolide un immobile rustico o urbano entro 48 ore dall'evento deve darne comunicazione scritta alla Autorità di Pubblica Sicurezza. L'Ufficio Comunale competente a trattare la "pratica" è individuato nell'Ufficio di Polizia Locale.

2. La dichiarazione scritta, per essere valida, deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- Dati anagrafici completi dell'ospitante/dante causa, compreso il numero di telefono e ed eventuale indirizzo di posta elettronica;
- Dati anagrafici completi dell'ospitato/avente causa, compreso il numero di telefono e ed eventuale indirizzo di posta elettronica;
- Dati completi dell'immobile ceduto in uso o del luogo in cui avviene l'ospitalità (indirizzo, numero civico, interno, piano e ogni altro elemento utile all'individuazione precisa dell'immobile);

- Dati completi del documento di riconoscimento dell'ospitato/avente causa ed eventuale consenso del proprietario dell'immobile.
3. Alla dichiarazione dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:
- Copia fotostatica di validi documenti di riconoscimento del dante e dell'avente causa;
 - Per i cittadini extracomunitari dovrà essere presentata altresì la fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità e del passaporto con eventuale visto d'ingresso se contemplato.
4. La dichiarazione contemplata dal presente articolo può essere inoltrata mediante presentazione diretta agli Uffici della Polizia Locale, ovvero inoltrata mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata. In caso di presentazione diretta la Polizia Locale rilascerà apposita ricevuta dopo aver verificato la completezza della comunicazione;
5. Le comunicazioni inesatte non verranno ritenute valide e pertanto rigettate se non complete di tutti gli elementi essenziali nonché dei documenti richiesti come allegati obbligatori;
6. Il Comune mette a disposizione apposita modulistica per l'inoltro della comunicazione sia in formato cartaceo che scaricabile dal sito ufficiale del Comune;
7. Il dante causa deve autonomamente o a mezzo di un proprio patrocinante compilare la comunicazione e fornire gli allegati previsti. In tutti i casi in cui verrà richiesta l'assistenza del personale comunale nonché verrà richiesta la fornitura di copie fotostatiche degli allegati il richiedente dovrà versare, a titolo di rimborso spese e diritti di segreteria, una tariffa stabilita dalla Giunta organo competente.
8. Tutte le dichiarazioni sono soggetto a controllo di veridicità dal eseguirsi a cura della Polizia Locale da eseguirsi a campione di almeno il 20% delle comunicazioni presentate.

Articolo 34 Mestieri girovaghi

1. Chi esercita un mestiere girovago deve comunicare al Comune l'intenzione di svolgere la propria attività sul territorio comunale indicando il periodo e l'ubicazione del sito ove dette attività s'intende svolgere.
2. L'esercizio dei mestieri girovaghi è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.
3. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito, solo nelle aree destinate alla circolazione dei pedoni quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale ed alla quiete pubblica.
4. A chiunque eserciti mestieri girovaghi è vietato importunare i passanti con l'offerta insistente di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.
5. Nel caso di violazione alle norme di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Articolo 35 Cortei, processioni e manifestazioni in genere

1. Le processioni o altre manifestazioni che prevedono cortei di persone o di veicoli dovranno essere preventivamente comunicati all'Ufficio di Polizia Locale almeno dieci giorni prima del loro svolgimento. Nella comunicazione dovranno essere indicati:
 - le esatte generalità del promotore;
 - l'indicazione del giorno e dell'ora in cui avrà luogo la manifestazione;
 - l'itinerario ed eventuali luoghi di sosta;
 - se la manifestazione sarà accompagnata da banda musicale o da altra fonte musicale;

- il carattere della manifestazione (es. se trattasi di processione religiosa, corteo folkloristico, ecc.)
2. L'Ufficio Polizia Locale - nel prendere atto della comunicazione di cui al precedente articolo - potrà dettare opportune prescrizioni a tutela dell'ordine pubblico e della pubblica incolumità.
 3. Dovranno essere vietate tutte quelle manifestazioni contrarie alla pubblica decenza, alla moralità nonché quelle ritenute pericolose per la pubblica incolumità.
 4. Nel caso di cortei funebri, in deroga a quanto disposto al comma 1 del presente articolo, potranno essere comunicati anche in forma verbale all'Ufficio Polizia Locale. Detti cortei muovendosi, dall'abitazione del defunto o dal luogo ove si trova il feretro dovranno percorrere l'itinerario più breve sino alla chiesa/luogo in cui si svolgeranno i riti funebri. Durante il percorso dal luogo di culto al cimitero i cortei potranno essere effettuati esclusivamente a bordo di autoveicoli, rispettando le eventuali particolari disposizioni impartite dalla Polizia Locale. Compatibilmente con le esigenze di servizio la Polizia Locale provvederà altresì a predisporre idoneo servizio per garantire la sicurezza del corteo.
 5. Nel caso di violazione alle norme di cui al presente articolo, salvo che non sia diversamente sanzionato da normativa statale e regionale di riferimento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Articolo 36

Spettacoli e intrattenimenti pubblici con carattere di temporaneità

1. Gli spettacoli e trattenimenti temporanei che si svolgono in luoghi pubblici, esposti o aperti al pubblico sono soggetti alla disciplina di cui al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle disposizioni del presente Regolamento.
2. La distinzione tra spettacolo e intrattenimento è la seguente:
 - Lo spettacolo è caratterizzato dal concetto di rappresentazione e, pertanto, comporta una partecipazione passiva poiché lo spettatore assiste all'evento così come è rappresentato senza interazione attiva;
 - Il trattenimento presuppone una partecipazione attiva del partecipante.
3. Spettacoli e trattenimenti presuppongono la confluenza di più persone in un dato luogo che deve pertanto essere idoneo, sotto ogni profilo, ad accoglierle e a garantirne l'incolumità dei partecipanti. A tal fine le norme stabiliscono per i locali e i luoghi in cui si svolgerà l'evento requisiti ben specifici relativi alla realizzazione e alla gestione tali da:
 - Garantire la stabilità delle strutture portanti dei locali, dei palchi, delle balere e di ogni altro elemento funzionale allo svolgimento dell'attività per ridurre al minimo il pericolo per i partecipanti;
 - Assicurare la possibilità che i partecipanti lascino il luogo indenni oppure assicurarsi che gli stessi siano adeguatamente soccorsi;
 - Garantire la possibilità che le squadre di soccorso possano operare in condizioni di sicurezza;
 - Minimizzare le cause d'incendio;
 - Garantire che gli impianti tecnologici siano a norma con le relative normative tecniche di riferimento.
4. In assenza di licenza di pubblica sicurezza rilasciata dal Comune è vietato organizzare spettacoli e trattenimenti pubblici. La licenza conterrà tutte le prescrizioni che l'organizzatore dell'evento dovrà rispettare affinché possa legittimamente svolgere l'evento. L'Ufficio competente a rilasciare le licenze è individuato nell'Ufficio Polizia Locale.
5. Nei locali o luoghi di proprietà privata già in possesso di agibilità di pubblico spettacolo ai sensi dell'articolo 80 del Testo Unico delle leggi di pubblica Sicurezza (TULPS), la licenza di cui al punto

precedente comma è sostituita da una segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.); ciò a condizione che all'evento non partecipino più di 200 persone (o altro numero eventualmente previsto dalla vigente normativa) e che la durata dello stesso non superi le 24 ore. In nessun caso la SCIA può essere considerata valida se l'evento viene organizzato su area pubblica o in locali di proprietà pubblica.

6. La richiesta di rilascio della licenza, quando non sostituibile dalla SCIA, deve essere presentata al protocollo del Comune nei seguenti termini:

- Almeno 15 giorni prima per gli eventi che interessano affluenza non superiore a 200 persone;
- Almeno 30 giorni prima per gli eventi che interessano affluenza superiore a 200 persone per cui occorre parere della Commissione comunale/Intercomunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo secondo le modalità previste dal Regolamento di funzionamento della Commissione stessa.

7. Nella domanda di rilascio del provvedimento autorizzatorio presentata in marca da bollo allo Sportello Unico per la Attività Produttive, devono essere dichiarati i seguenti elementi essenziali:

a) i dati anagrafici completi del richiedente e dell'eventuale delegato di pubblica sicurezza: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e recapito telefonico di pronta reperibilità;

b) un indirizzo di posta elettronica certificata e/o altro indirizzo mail (se già posseduti);

c) l'indicazione del luogo preciso, della/e data/e e orari in cui si intenderà svolgere l'evento;

d) l'indicazione se si intenderà svolgere, congiuntamente, attività di somministrazione alimenti e bevande da eseguirsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge Regionale di riferimento;

e) il possesso dei requisiti soggettivi morali previsti di cui al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ed alla normativa vigente;

f) il rispetto della normativa igienico sanitaria.

8. Alla domanda dovranno essere allegati tutti gli elaborati tecnici previsti dalle normative di pubblica sicurezza attualmente in vigore, una marca da bollo e copia di un valido documento d'identità.

9. Gli organizzatori degli eventi devono garantire la possibilità di partecipazione anche ai portatori di handicap pertanto dovranno provvedere all'abbattimento delle barriere architettoniche.

10. L'Ufficio competente al rilascio del provvedimento autorizzatorio predispone idonea modulistica ufficiale da utilizzare al fine di facilitare la presentazione delle istanze.

Articolo 37

Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in ore notturne

1. E' vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 02,00 alle ore 06,00.
2. In caso di violazione alle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione da € 25,00 a € 500,00. In caso di recidiva è sempre disposta la sanzione accessoria della sospensione dell'attività.

Articolo 38

Disposizioni concernenti gli orari delle attività commerciali, pubblici esercizi, attività soggette a controllo di polizia amministrativa e attività produttive in genere in sede fissa

1. Sulla base delle recenti disposizioni legislative improntate sul principio di liberalizzazione, ogni attività contemplata nel precedente articolo 30 determina autonomamente il proprio orario di apertura e chiusura.

2. Gli orari liberamente scelti dovranno essere obbligatoriamente comunicati al pubblico mediante affissione di appositi cartelli (o utilizzando altre idonee modalità utili allo scopo) visibili sia dall'interno che dall'esterno dei locali.
3. Le modalità di pubblicizzazione degli orari dovranno essere tali da permettere al pubblico di conoscerli sia durante l'apertura che la chiusura dell'attività.
4. L'esercente dovrà rispettare l'orario comunicato al pubblico. Ogni variazione, anche se temporanea, dovrà essere comunicata al pubblico con le medesime modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.
5. E' abolita ogni disposizione comunale che imponga di trasmettere preventivamente al Comune l'orario d'attività.
6. Il Sindaco, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000, con proprio provvedimento motivato potrà disporre la modifica dell'orario di apertura di una attività in caso di accertate e reiterate situazioni di degrado urbano, disturbo alla quiete pubblica (sia causato dagli schiamazzi degli avventori del locale che dalla musica e dai rumori causati dall'attività) e gravi problematiche causate alla viabilità.
7. Il provvedimento Sindacale di cui al presente comma potrà avere una durata massima di 30 giorni.
8. Nel caso di violazione alle norme di cui al presente articolo, salvo che non sia diversamente sanzionato da normativa statale e regionale di riferimento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00. Per la violazione dei provvedimenti adottati a norma del comma 6 il trasgressore può avvalersi della facoltà del pagamento in misura ridotta della somma di € 200,00.

TITOLO IV°
DELLE SANZIONI E DELLE DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 39
Disciplina del sistema sanzionatorio

1. Ogni violazione alle norme del presente Regolamento ovvero alle disposizioni contenute nelle Ordinanze di Polizia Urbana è punita, in via amministrativa, con il pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00. Il pagamento in misura ridotta è consentito per gli importi indicati in ogni singolo articolo, qualora non fosse indicato uno specifico importo per il pagamento in misura ridotta si applicano le disposizioni dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (un terzo del massimo della sanzione o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale).
2. Alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue, nei casi espressamente previsti, l'applicazione di diritto delle sanzioni accessorie dell'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito, di interrompere l'attività abusivamente intrapresa o il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni pubblici, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria ed accessoria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.
4. Per tutte le sanzioni applicate nel rispetto del presente Regolamento non è ammessa la riscossione della somma nelle mani dell'Agente accertatore, salvo i casi in cui il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido disponibile siano residenti all'estero.
5. Nello specifico la disciplina dell'impianto sanzionatorio è contenuta nel Regolamento Comunale per l'applicazione delle Sanzioni Amministrative e dalle disposizioni contenute nel presente titolo.

Articolo 40
Controlli amministrativi e sanzioni accessorie

1. Il controllo sul rispetto delle norme del Regolamento appartiene a tutti gli Organi competenti, ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/81 (come successivamente modificato ed integrato) e del Regolamento Comunale per l'applicazione delle Sanzioni Amministrative.
2. Le attività di controllo sull'osservanza del Regolamento e di repressione dei comportamenti vietati avvengono:
 - d'iniziativa del personale di cui all'articolo 8 del Regolamento Comunale per l'Applicazione delle Sanzioni Amministrative;
 - su richiesta del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri Comunali;
 - su richiesta dell'Ufficio che rilascia l'autorizzazione o la concessione, che demanda alla Polizia Locale per la verifica delle condizioni necessarie al rilascio del titolo richiesto;
 - su segnalazione di Enti o Autorità preposte alla verifica del possesso delle condizioni per l'esercizio di attività soggette ad autorizzazione;
 - su segnalazione o esposto di qualsiasi cittadino, non saranno prese in considerazione segnalazioni pervenute in forma anonima.
3. Sulla scorta degli atti di accertamento sanzionatorio eseguiti dai soggetti deputati al controllo, nei casi previsti dalle singole disposizioni del Presente Regolamento si applicano, secondo le regole previste dall'articolo 12 del Regolamento Comunale per l'Applicazione delle sanzioni Amministrative, le sanzioni accessorie di natura interdittiva determinate nel seguente elenco:
 - obbligo di sospensione immediata dell'attività;
 - rimozione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi;
 - sospensione dell'attività autorizzata per un periodo da un minimo di giorni 1 ad un massimo di giorni 20, quando l'attività illecita, ancorché irregolare, possa essere regolarizzata con ravvedimento operoso del trasgressore;

- chiusura definitiva dell'esercizio e revoca delle autorizzazioni, quando siano venuti meno definitivamente i requisiti di esercizio o vi sia stata prosecuzione dell'attività, nonostante la sospensione.

4. In ogni caso quando vengono violate disposizioni imposte con ordinanza comunale per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene e sanità si ha luogo a violazione dell'articolo 650 del Codice penale.

Articolo 41 Reiterazione delle violazioni

1. Si ha reiterazione quando, nei due anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa prevista dal Regolamento, lo stesso soggetto, o altro legato da rapporto di dipendenza o collaborazione con il titolare dell'attività autorizzata, commette un'altra violazione della stessa indole.

2. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

3. La reiterazione non opera nel caso in cui l'obbligato abbia dato corso al pagamento in misura ridotta.

4. Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.

Articolo 42 Proventi delle sanzioni: destinazione

1. I proventi delle sanzioni riscosse per la violazione delle norme del presente Regolamento spettano al Comune.

Articolo 43 Abrogazioni

1. E' abrogato il previgente Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 28/05/1941.

Art.44 Comunicazioni preventive

1. I Proprietari (persone fisiche o giuridiche) di beni immobili o comunque soggetti (persone fisiche o giuridiche) che abbiano il possesso di beni immobili e possano validamente disporre, sono tenuti a comunicare al Comune, almeno 5 giorni prima della stipula, la volontà di sottoscrivere contratti di locazione ovvero di comodato ovvero di concessione di qualsivoglia diritto reale o personale di utilizzo, con soggetti (persone fisiche o giuridiche) che abbiano tra le finalità (anche derivanti ed evincibili dallo statuto nel caso di persone giuridiche) l'ospitalità di richiedenti asilo ovvero protezione internazionale.

2. I Proprietari o Conduttori o Gestori (siano essi persone fisiche o persone giuridiche di qualsiasi natura e forma) di immobili siti nel Comune sono tenuti a comunicare, entro 5 giorni dal deposito formale dell'offerta, la partecipazione a bandi indetti da parte di qualsiasi Organo Pubblico al fine dell'ospitalità e gestione dell'emergenza richiedenti asilo ovvero protezione internazionale nonché a comunicare l'esito della procedura di assegnazione entro 5 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie.

3. I Proprietari o Conduttori o Gestori (siano essi persone fisiche o persone giuridiche di qualsiasi natura e forma) di immobili siti nel Comune sono tenuti a comunicare, entro 5 giorni dalla data di sottoscrizione, la stipula di accordi, contratti e convenzioni con Organi ed Amministrazioni Pubbliche deputati alla gestione dei migranti richiedenti asilo ovvero protezione internazionale.

4. I Proprietari o Conduttori o Gestori (siano essi persone fisiche o persone giuridiche di qualsiasi natura e forma) di immobili siti nel Comune, devono produrre al Comune entro 5 giorni dalla sottoscrizione, copia del contratto di locazione o gestione stipulato con la Prefettura o con altro

Organo dello Stato per l'ospitalità di richiedenti asilo ovvero - in alternativa - devono produrre apposita autocertificazione dell'avvenuta sottoscrizione del contratto riportante: gli estremi dell'atto di agibilità dei locali; la durata del rapporto; il numero di richiedenti asilo ovvero protezione internazionale da ospitare nella struttura così come indicato in contratto. In entrambi i casi è obbligatoria l'allegazione di copia dei certificati di conformità degli impianti installati presso l'immobile, rilasciati da professionisti abilitati.

Art.45 **Comunicazioni successive**

1. Gli enti, le associazioni o le società ovvero il responsabile della convivenza anagrafica - che gestiscono strutture sul territorio comunale che offrono ospitalità ai migranti richiedenti asilo ovvero protezione internazionale - sono tenute a comunicare al Comune, attraverso una relazione da trasmettere ogni venti giorni, l'organizzazione interna della struttura di accoglienza, consistente nella dichiarazione di quanti siano i soggetti che vi alloggiano, dei servizi resi compresi i progetti di integrazione (es. corso di italiano, corso di formazione professionale), della provenienza degli stessi nonché di ogni altra informazione riguardante la condizione dei medesimi.
2. Gli enti, le associazioni o le società che gestiscono strutture sul territorio comunale ovvero il responsabile della convivenza anagrafica che offrono ospitalità ai migranti richiedenti asilo ovvero protezione internazionale, sono tenuti a comunicare al Comune, entro il termine di 20 giorni, la revoca della misura di accoglienza o dell'allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale al fine della cancellazione anagrafica ex art.5 bis commi 2 e 3 D.Lgs. n.142/2015 come modificato dal D.L n.13/2017 e comunque ex vigente normativa.

Art. 46 **Responsabilità solidale**

1. Gli enti, le associazioni o le società che gestiscono sul territorio comunale strutture ospitanti richiedenti asilo ovvero altre forme di protezione internazionale, hanno obbligo di cura e sorveglianza dei richiedenti protezione internazionale ospitati presso le proprie strutture.
2. In caso di violazione di normative comunali o di ordinanze comunali da parte di richiedenti asilo ovvero altra forma di protezione internazionale con previsione di sanzioni - gli enti, le associazioni o le società che gestiscono la struttura presso la quale è ospitato il soggetto responsabile della violazione sono obbligati solidalmente con il responsabile della violazione.

Allegato A) Tabella sanzioni (art. 10 del Regolamento di Polizia Urbana)

Art.	Violazione al Regolamento	Sanzione		Pagamento entro 60 gg L.689/81 art. 16 €	Note
		Min. edittabile €	Max €		
10	E' assolutamente vietato abbandonare o collocare in modo incontrollato qualsiasi tipo di rifiuto, di qualsiasi natura e stato, sul suolo, nel suolo o in qualsiasi altra matrice ambientale, anche se racchiuso in sacchi o contenuto in altri contenitori. Il medesimo divieto di abbandonare o immettere rifiuti di qualsiasi tipo, natura o stato, vige per le rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini e le sponde fluviali e lacuali, i laghi, i tombini e comunque per tutte le acque superficiali e sotterranee (come disciplinato dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i.)	---	---	---	Notizie di Reato all'Autorità Giudiziaria (art. 192 comma 3 e art. 256 comma 2 del D.Lgs 152/2006) Art. 38 comma 3
	VIOLAZIONE PER TEMPISTICA: Esposizione dei rifiuti al di fuori degli orari e dei giorni stabiliti	25,00	100,00	50,00	
	VIOLAZIONE PER UBICAZIONE: Conferimento dei rifiuti con regole errate - Conferire rifiuti prodotti nel territorio di altri comuni;	100,00	500,00	200,00	
	- Conferire all'interno dei cestini stradali rifiuti non ammessi o collocare rifiuti sopra, sotto o attorno ad essi ed ai contenitori stradali	25,00	100,00	50,00	
	- Conferimento ingombranti e RAEE senza appuntamento (esposti insieme ad altre frazioni della <u>raccolta porta a porta</u>) o nei pressi dei contenitori stradali	25,00	100,00	50,00	
	- Conferire in altra via o non nelle pertinenze del proprio numero civico (salvo diverse disposizioni del Gestore in accordo col Comune)	25,00	100,00	50,00	
	Imbrattare le aree ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, gomma da masticare, piccola carta e plastica, mozziconi, volantini ecc.....)	25,00	100,00	50,00	
	VIOLAZIONE PER TIPOLOGIA DI CONTENITORE/MODALITA' DI CONFERIMENTO Conferimento dei rifiuti con regole errate - Esposizione di qualunque frazione in sacchi NERI o non trasparenti, aperti o che disperdano il contenuto	25,00	100,00	50,00	

Art.	Violazione al Regolamento	Sanzione		Pagamento entro 60 gg L.689/81 art. 16 €	Note
		Min. edittabile €	Max €		
	VIOLAZIONE PER CONTENUTO: Errata differenziazione delle frazioni previste - Conferire al "porta a porta" rifiuti non conformi per contenuto (frazioni estranee e/o mischiate); - Conferire al "porta a porta" rifiuti in forma sciolta o liquida, in fase di combustione, oggetti taglienti o tossici o infiammabili o pericolosi o non previsti	100,00	500,00	200,00	
	Arrecare danni alle strutture, attrezzature e contenitori del Centro di Raccolta	---	---	---	Codice Penale
	Uso improprio della Tessera di accesso: cessione a terzi (non appartenenti allo stesso nucleo familiare), contraffazione, ecc.	100,00	500,00	167,00	
	Getto di rifiuti in pozzetti stradali, caditorie, bacini e vasche delle fontanelle, rive.	---	---	---	D.Lgs 152/2006
	Danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini getta rifiuti	---	---	---	D.Lgs 152/2006
	Mancata raccolta e rimozione degli escrementi animali e pulitura delle loro urine	25,00	500,00	50,00	Art. 23 Regolamento sulla tutela degli animali D.C.C. 54/2007
	Mancata dotazione dei sacchetti per la raccolta di deiezioni canine	25,00	500,00	50,00	
	Abbandono di siringhe sul territorio	100,00	500,00	200,00	
	Mancata pulizia aree in concessione	100,00	500,00	200,00	Ove non diversamente disciplinato dalle relative concessioni
	Mancata pulizia delle aree interessate durante e al termine delle manifestazioni/mercatini/eventi da parte dei soggetti promotori delle stesse	200,00	500,00	400,00	Condizioni richiamate nelle concessioni (SUAP)
	Mancata effettuazione della differenziazione dei rifiuti prodotti durante le manifestazioni/eventi/mercatini, nelle frazioni concordate con il soggetto promotore/organizzatore e richiamate nel provvedimento autorizzativo	200,00	500,00	400,00	Condizioni richiamate nelle autorizzazioni (SUAP)
	Mancato recupero di imballaggi da trasporto o altri materiali dal suolo pubblico (carico/scarico<9q	---	---	---	Nuovo Codice della Strada D.Lgs 285/1992

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Gargioni Giovanna

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Muttarini Gian Luca

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Come risulta dagli atti d'ufficio, attesto che:

la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal
al _

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Muttarini Gian Luca

ESECUTIVITA'
(art. 134 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000)

Ai sensi dell'art. 134 comma 4°, del T.U. - D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta eseguibile il
29/04/2021 per avvenuta dichiarazione di immediata eseguibilità.

Borghetto Lodigiano, ,

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Muttarini Gian Luca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000)

Si certifica, su attestazione del Messo Comunale, l'avvenuta pubblicazione della presente
deliberazione mediante affissione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutive.

Borghetto Lodigiano,

Il Segretario Comunale
Dott. Muttarini Gian Luca

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Borghetto Lodigiano, 11/05/2021

Il Segretario Comunale
Dott. Muttarini Gian Luca